

prof. ETTORE DEZZA

Università di Pavia

*MULTA RENASCENTUR QUAE IAM CECIDERE*

La plurisecolare vicenda del *Progetto sostituito*  
di Giandomenico Romagnosi

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La redazione del testo. – 3. I caratteri generali del *Progetto sostituito*. – 4. Il mancato seguito del *Progetto*: ottant'anni di oblio. – 5. La riemersione del *Progetto sostituito*. – 6. Gli anni Trenta del Novecento: Romagnosi 'positivista'. – 7. Un'occasione mancata. – 8. Dopo due secoli.

1. *Premessa*

Sono passati oltre settant'anni da quando Fabio Luzzatto, «avvocato in Milano», chiudeva con una suggestiva citazione oraziana – *multa renascentur quae iam cecidere*<sup>1</sup> – un suo articolo dedicato a Giandomenico Romagnosi progettatore di codici penali<sup>2</sup>. Il contributo era apparso ne «La Scuola Positiva» del 1935, unitamente a scritti dello stesso Luzzatto e di altri autori che erano stati raccolti e pubblicati con un duplice intento: il primo, dichiarato, di commemorare il primo centenario della scomparsa dell'insigne filosofo e giurista emiliano; il secondo, forse meno esplicito ma – come vedremo meglio in seguito – non meno evidente, di arruolarlo, nelle vesti di 'padre nobile', tra le file, invero sempre più esigue, dei sostenitori dell'ormai declinante indirizzo dottrinale da cui la rivista testé citata ripeteva la propria intitolazione.

Nell'esordio delle presenti note – intese a delineare in estrema sintesi le vicende ormai plurisecolari del *Progetto sostituito* di Giandomenico Romagnosi –

<sup>1</sup> *Ars Poetica*, 70-74: «*Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque / quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, / quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi*».

<sup>2</sup> FABIO LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. Suo soggiorno a Milano e sua collaborazione al Progetto di codice penale del Regno Italico (1806-1814)*, in «*La Scuola Positiva*», N. S., XV (1935), I, pp. 393-412, in particolare p. 412, ove l'autore, con riferimento al progetto di Codice Penale per il Regno d'Italia del 1808-1809, scrive: «Il progetto al quale ebbe parte il Romagnosi poi ed i suoi contributi, in quanto poterono essere raccolti e tramandati, costituiscono in ogni caso non piccolo apporto allo svolgimento scientifico e dottrinale della materia: vi attinsero indubbiamente i legislatori, e se ne trova traccia ad esempio ancora, per molti rispetti, nello stesso Codice Zanardelli e forse anche nel Codice Rocco; mentre gli altri suoi apporti si può forse dire (concesso quel che si deve concedere al mutar dei tempi) che *multa renascentur quae iam cecidere*».

non ci sembra del tutto fuori luogo ripartire proprio dalla medesima citazione oraziana. E non solamente perché essa rappresenta un sintomo e insieme un simbolo dell'antica familiarità, oggi forse un po' appannata, esistente tra i cultori di quello che un tempo si amava definire il *giure penale* e la tradizione classica, inesauribile miniera di spunti e citazioni per chi guardava alle arti retoriche e oratorie come a un elemento se non essenziale certo non secondario del proprio bagaglio professionale.

In effetti, il passo oraziano ben si presta tanto ad alludere con elegante sintesi alle sorti talora oscure che non raramente attendono le elaborazioni progettuali affidate a giuristi noti e meno noti, quanto a evocare i canali sotterranei e gli itinerari cromosomici (per riprendere ancora una volta un'espressione cara ad Adriano Cavanna) attraverso i quali spesso si trasmette il pensiero giuridico. E i sottintesi del passo oraziano si dimostrano particolarmente calzanti proprio in ordine alle vicende della codificazione penale del Regno Italiano e, elemento ancor più rilevante, al ruolo giocato da tali vicende nel quadro più generale della codificazione penale in Italia. Grazie a numerosi contributi apparsi negli ultimi anni, oggi le conoscenze in materia sono assai più approfondite rispetto a non molti decenni or sono, e consistenti appaiono i dati definitivamente acquisiti. Rimangono alcuni angoli se non bui certo un po' in penombra. E nella penombra è rimasto confinato – almeno fino a questo momento – proprio l'episodio relativo al romagnosiano *Progetto sostituito*, segnatamente per quanto concerne i contenuti di tale testo e il ruolo giocato dallo stesso sia in età napoleonica che nelle epoche successive<sup>3</sup>.

## 2. La redazione del testo

Il contesto e le linee generali dell'episodio sono abbastanza noti, e sul punto ci limiteremo dunque, in questa occasione, a una breve sintesi, corredata dalla segnalazione di taluni aspetti meno noti della vicenda e dallo svolgimento di alcune generiche riflessioni sui contenuti e sulle scelte legislative presenti nel testo in oggetto, riflessioni che in buona sostanza si risolveranno in un breve appunto circa le radici culturali del *Progetto sostituito*.

<sup>3</sup> Il testo del *Progetto* è oggi disponibile grazie a ROBERTO ISOTTON, *Il Progetto sostituito di codice penale per il Regno d'Italia di G. D. Romagnosi. Prima trascrizione*, in «Diritto penale XXI secolo», V (2006), 1, pp. 119-177. La trascrizione – basata sul manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, *Fondo Nazionale*, II, IV, 189 – è alle pp. 131-177: a essa faremo di regola riferimento nel corso del presente contributo.

Nei primi giorni di giugno del 1806 giunge sul tavolo di Giuseppe Luosi, ministro della giustizia del Regno d'Italia, il progetto di codice penale elaborato dalla commissione che era stata nominata dallo stesso Luosi il 21 giugno dell'anno precedente<sup>4</sup>, nel fervore di opere e di iniziative innescato dal lungo soggiorno milanese di Napoleone<sup>5</sup>. Il progetto viene subito trasmesso alle corti del Regno e ai regi procuratori per averne un giudizio. Contemporaneamente, e con lo stesso scopo, il testo viene inviato a giuristi di chiara fama, italiani e francesi<sup>6</sup>. Tra questi ultimi, accanto a quello, ovvio, del «*missus dominicus*» André-Joseph Abrial<sup>7</sup>, si segnalano i nomi del consigliere della Cassazione d'oltralpe Jobert<sup>8</sup> e, specialmente, di Scipion-Jérôme Bexon, il penalista più *à la page* nella Francia dei primi anni dell'Impero<sup>9</sup>. Tra gli italiani, spiccano i nomi di Filippo Maria Renazzi<sup>10</sup> e Luigi Cremani<sup>11</sup>, veri e propri numi tutelari

<sup>4</sup> In argomento, ci sia consentito di rinviare, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche e archivistiche, a ETTORE DEZZA, *Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d'Italia: il progetto del 1809*, ora in ID., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, LED, 1992, pp. 199-280, in particolare pp. 225-234.

<sup>5</sup> Sulle vicende legate al soggiorno milanese di Napoleone tra il maggio e il giugno del 1805 si veda, anche per le opportune indicazioni bibliografiche, ADRIANO CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, ora in ID., *Scritti (1968-2002)*, 2 voll., Napoli, Jovene, 2007, II, pp. 833-927, in particolare pp. 863-867.

<sup>6</sup> DEZZA, *Appunti*, cit., pp. 234-236.

<sup>7</sup> Su André-Joseph Abrial e sulla sua missione milanese, cfr. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese*, cit., pp. 873-877.

<sup>8</sup> DEZZA, *Appunti*, cit., p. 235.

<sup>9</sup> *Ibidem*. Sulla figura e sull'opera di Bexon si veda, da ultimo, MARIO DA PASSANO, *Una fonte d'ispirazione per il codice penale piombinese: il progetto di Bexon per il Re di Baviera*, in *Codice Penale per il Principato di Piombino (1808)*, Ristampa anastatica, con scritti di A. Cadoppi, F. Callaioli, C. Carcereri de Prati, M. A. Cattaneo, F. Colao, M. Da Passano, R. F. Ellero, R. Ferrante, T. Padovani, P. Pittaro, P. Rondini, S. Vinciguerra, raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova, CEDAM, 2000, pp. LXIX-CXIV, in particolare LXIX-LXXX.

<sup>10</sup> Tra i più recenti contributi su Renazzi, cfr. BEATRICE MASCHIETTO, *L'Anti-Rousseau di Filippo Maria Renazzi (1745-1808)*, Trento, Università degli Studi di Trento, 1999.

<sup>11</sup> Su Cremani cfr., anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, MARIO MONTORZI, *Luigi Cremani: il problema dell'imputabilità nella crisi del Diritto Comune pre-codificatorio*, in MARIO MONTORZI, *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, ETS, 2006, pp. 113-146, contributo già pubblicato, con il titolo *Giurisdizione criminale e funzione censoria dei magistrati (Cremani, Filangieri e Carmignani, ed il problema dell'"imputabilità" nella crisi del Diritto Comune pre-codificatorio)*, in "Panta rei". *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di Orazio Condorelli, Roma, Il Cigno, 2004, IV, pp. 89-126. Cfr., inoltre, ETTORE DEZZA, *Il magistero di Luigi Cremani e la formazione del giurista a Pavia nell'età delle riforme*, in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e*

della cultura penalistica accademica del tardo Settecento, e dei più giovani Aldobrando Paolini<sup>12</sup> e Giandomenico Romagnosi, che al momento, dopo una contrastata carriera professionale, è titolare della cattedra di Diritto Pubblico presso l'Università di Parma.

I motivi che inducono il ministro Luosi a consultare il filosofo di Salsomaggiore sono genericamente individuati dallo stesso Romagnosi<sup>13</sup> e dai suoi pri-

*Ottocento*, a cura e con un saggio introduttivo di Maria Gigliola di Renzo Villata, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 107-172.

<sup>12</sup> Su Aldobrando Paolini si vedano ora FLORIANA COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, il Mulino, 2006, *ad indicem*, in particolare pp. 153-160, e MARIO MONTORZI, *Una polemica costituzionale al suo inizio: due opuscoli «giacobini» del Contado pisano (note bibliografiche, biografiche e politiche)*, in ID., *Crepuscoli granducali*, cit., pp. 65-111, in particolare p. 69, n. 12, contributo già pubblicato, con il titolo *Due opuscoli «giacobini» del Contado pisano. Note bibliografiche e politiche, osservazioni e documenti biografici*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal Medio Evo all'Età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, a cura di Mario Ascheri e Gaetano Colli, Roma, Roma nel Rinascimento, 2006, III, pp. 829-880. Cfr. inoltre: MARIO DA PASSANO, *Note su Carmignani e Carrara*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo*, a cura di Mario Montorzi, redazione di Chiara Galligani e Marco Paolo Geri, Pisa, Edizioni ETS, 2003, pp. 81-92, in particolare pp. 84 n. 23, 86-87 e n. 35, 90; MARCO PAOLO GERI, *L'epistolario di Giovanni Carmignani tra letture e incontri professionali e culturali*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847)*, cit., pp. 273-301, in particolare pp. 281-282 e n. 38; PAOLO RONDINI, *La scienza criminale nel Regno Lombardo-Veneto e nel Granducato di Toscana (1815-1848): tra cultura giuridica e pratica legale*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847)*, cit., pp. 405-438, in particolare pp. 405 e 428 n. 92. Le osservazioni di Renazzi, Cremani e Paolini, unitamente a quelle pervenute dalla magistratura, vengono date alle stampe da Luosi nella *Collezione dei Travagli sul Codice Penale del Regno d'Italia*, 6 voll., Brescia, Bettoni, 1807. In particolare: il vol. I dei *Travagli* contiene il progetto presentato dalla commissione ministeriale il 6 giugno 1806; i voll. II e III raccolgono le osservazioni dei tribunali e le relazioni di Renazzi (Roma, 20 settembre 1806), Paolini (Pistoia, 12 ottobre, con un confronto con la *Leopoldina*) e Cremani (30 ottobre); i voll. IV e V riportano le risposte della commissione ministeriale agli appunti della magistratura; il vol. VI accoglie il testo definitivo del Codice di Procedura Penale.

<sup>13</sup> *Informazione sulla persona del Consultore e Professore Romagnosi*, s.n.t. [Milano 1814], cc. 4 n. n., in particolare c. [1r]: «[Romagnosi] disimpegnò fino all'anno 1806 le sue funzioni di Professore, e pubblicò l'opera intitolata *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*, la quale al pari della prima sul *Diritto penale* fu riguardata come originale, e capace a rettificare ed accrescere le idee sui principj della scienza, e vieppiù accrebbe la celebrità dell'Autore. Ciò fece, che sotto il 28 giugno 1806 fosse consultato dal Governo d'Italia sopra il Progetto del Codice Penale per Regno d'Italia». L'*Informazione*, anonima, costituisce una sorta di *curriculum vitae* e venne redatta nel 1814 in terza persona dallo stesso Romagnosi per essere allegata a una istanza nella quale il filosofo sosteneva non essere applicabile alla propria persona il provvedimento di esclusione dai pubblici uffici decretato per tutti gli stranieri nel 1814 dalla Reggenza provvisoria milanese. Per ulteriori indicazioni bibliografiche su questo scritto, cfr. ETTORE

mi biografi<sup>14</sup> nella notorietà progressivamente acquisita in campo scientifico, segnatamente come autore di due innovativi trattati che, come si suol dire, avevano lasciato il segno: la *Genesi del diritto penale*, pubblicata a Pavia nel 1791 (con dedica a Luigi Cremani)<sup>15</sup>, e la più recente *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*, data alle stampe a Parma nel 1805<sup>16</sup>.

Il nome di Romagnosi circolava peraltro negli ambienti del governo milanese da più di un anno. Una vera e propria raccomandazione, volta a far ottenere al filosofo una cattedra presso l'Università di Pavia, era infatti giunta al ministro degli interni Felici già il 25 marzo 1805. Autore della segnalazione era stato Tommaso Nani<sup>17</sup>, che all'epoca era titolare delle materie penalistiche

DEZZA, *Il Codice di Procedura Penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova, CEDAM, 1983, pp. 247-248 e n. 1.

<sup>14</sup> Ci riferiamo agli scritti pubblicati in varie sedi da allievi e seguaci nel 1835, in occasione della morte di Romagnosi, e ripubblicati cinque anni più tardi in CESARE CANTÙ, *Notizia di G. D. Romagnosi*, Seconda edizione con l'aggiunta di alcuni opuscoli intorno alla vita ed alle opere del medesimo, Prato, Guasti, 1840. In questo volume segnaliamo le testimonianze, conformi ma prive di approfondimenti, dello stesso Cantù (pp. 46 e 59-60), di Giuseppe Sacchi (p. 145), di Defendente Sacchi (pp. 182-183) e dell'anonimo estensore di *Alcune notizie intorno alla vita e alle opere di G. D. Romagnosi piacentino* (p. 200).

<sup>15</sup> GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, Pavia, Stamperia del R. I. Monastero di San Salvatore, 1791. L'opera è stata riedita di recente: GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, a cura e con saggio introduttivo di Robertino Ghiringhelli, Milano, Giuffrè, 1996.

<sup>16</sup> GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale*, 2 voll., Parma, Stamperia Imperiale, 1805.

<sup>17</sup> La lettera di Nani, conservata presso l'Archivio di Stato di Milano (d'ora in avanti: ASMi), *Autografi Uomini Celebri*, cart. 181, *Giandomenico Romagnosi*, è datata «Pavia, 25 marzo 1805, ann. IV» ed è indirizzata «All'illustre cittadino Felici Consigliere Legislativo e Ministro degli Affari Interni, Il professore Tommaso Nani». Il testo recita: «Avendo il Sig.r Avv.to Gian Domenico Romagnosi piacentino, professore del diritto pubblico nell'Università di Parma, pubblicato il p.o volume della sua *Introduzione al Diritto Pubblico*, ha voluto manifestarmi la sua premura di presentarne qualche copia ai principali ministri del Governo italiano, e si compiacque di dare a me l'onore della presentazione. Riceverete adunque, Cittadino Consigliere e Ministro, da mano sicura un esemplare dell'indicata opera, e lo riceverete, com'io mi lusingo, per un certissimo attestato di quella stima e venerazione che meco l'autore vi professa. / Era già quest'esimio scrittore conosciuto presso li più accreditati filosofi e politici de' nostri giorni per altra eccellente sua opera, *Genesi del Diritto Penale*, ed io stesso voleva proporlo al vostro Ministero a professore, in quest'Università, del diritto pubblico e delle genti, quando intesi che il Governo aveva già questa cattedra provvisoriamente affidata al d.re Prina. / L'opera, che ho l'onore di farvi presentare, parmi lavorata con un giudizio assai fino e con la più rigorosa esattezza dell'analisi. Il sistema dell'autore di subordinare la politica ai sacri ed invariabili principii del diritto naturale non può non piacere ne' Governi moderati, che hanno il più possibile riguardo ai diritti dell'uomo e del cittadino. / Accogliete per tanto con la solita vostra bontà il

presso la Facoltà Legale pavese<sup>18</sup>, e che sarebbe stato, tra il 1805 e il 1806, il membro forse più influente, quantomeno dal punto di vista scientifico, proprio della commissione ministeriale incaricata di redigere il progetto di codice penale per il Regno Italoico<sup>19</sup>. La raccomandazione era stata reiterata il successivo 17 luglio, e questa volta era accompagnata da una lettera che lo stesso Romagnosi aveva inviato a Felici da Parma il 1° luglio. In questa seconda occasione Nani si era rivolto al ministro, a proposito di Romagnosi, in questi termini: *non manco di raccomandarle questo degno soggetto, che riguardo alle scienze politiche meriterebbe certamente la superiore considerazione con una cattedra analoga in una delle nostre università*<sup>20</sup>.

Nel giugno del 1806 l'occasione auspicata da Nani (e probabilmente dallo stesso Romagnosi) si presenta infine, come abbiamo visto, non nell'ambito accademico ma in quello legislativo, in seguito alla decisione di Luosi di consultare sul progetto ministeriale testé ricordato, oltre a Renazzi, Cremani e Paolini, anche il giurista di Salsomaggiore. Quanto accade in seguito è noto, quantomeno negli aspetti essenziali. Ricevuto il progetto, trasmessogli con dispaccio del ministro in data 28 giugno 1806<sup>21</sup>, Romagnosi non si limita a stilare un

dono che per mano mia vi fa il Sig.r Romagnosi, e degnatelo della vostra compiacenza. / Vi rafferma la mia più distinta considerazione. / Nani».

<sup>18</sup> Ci permettiamo di rinviare, sulla vita e l'opera di Nani, a: ETTORE DEZZA, *La scuola penalistica pavese tra Sette e Ottocento*, in «Annali di Storia Pavese», 20 (1991), *Pavia e i suoi territori storici in età francese*, Atti del Convegno di Studi (Pavia, 12-14 ottobre 1989), Parte I, pp. 103-121; ID., *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'Età dei Lumi*, Milano, Giuffrè, 1992.

<sup>19</sup> DEZZA, *Appunti*, cit., pp. 226-231.

<sup>20</sup> ASMi, *Autografi Uomini Celebri*, cart. 181, *Giandomenico Romagnosi*. La lettera è datata «Pavia, 17 luglio 1805, ann. IV» e recita: «Eccellenza, / Rimetto a V. E. il secondo volume dell'egregio lavoro sul diritto pubblico del Sig.r Prof.e Romagnosi, e non manco di raccomandarle questo degno soggetto, che riguardo alle scienze politiche meriterebbe certamente la superiore considerazione con una cattedra analoga in una delle nostre università. Unisco alla presente una sua lettera per V. E., e colgo quest'opportuna occasione per dichiararle la mia più distinta stima. / Di V. E. / Dev.mo Obblig.mo Serv.e / Tommaso Nani». La lettera è accompagnata da quella di Romagnosi, che recita: «Eccellenza, / L'aggradimento dell'E. V. dimostrato al professor Nani nell'atto di ricevere il primo tomo della mia Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico mi rende coraggioso ad unire ora al secondo tomo questo mio foglio affine di rendere all'E. V. le più vive grazie per i sentimenti di bontà palesati in mio favore. Possa il mio lavoro meritare la sua attenzione ed approvazione, e farmi vivere nella memoria sua non senza una piccolissima parte di quella grandissima stima che Ella si è meritata da tutto il pubblico per i suoi talenti e le sue virtù, che le conciliano tanti sinceri ammiratori, fra i quali mi pregio di essere anch'io, oltre di dichiararmi / dell'E. V. / Parma, 1 luglio 1805 / Dev.mo ed Obbl.mo Servitore / Giandomenico Romagnosi».

<sup>21</sup> Il dispaccio – cui fa riferimento anche la lettera di Romagnosi a Luosi del 26 agosto

elenco più o meno rilevante di osservazioni ma, in disaccordo quasi totale con il testo ministeriale che – con un giudizio indubbiamente troppo severo<sup>22</sup> e oggi (ovviamente col senno di poi) non condivisibile – considera appiattito sul modello francese, decide di intraprendere la stesura di un vero e proprio progetto alternativo, corredato da *Note marginali* e da una corposa serie di *Motivi*, destinati, in prospettiva, a risultare forse ancora più interessanti del progetto stesso, in quanto ne spiegano criteri, caratteri e scelte<sup>23</sup>.

Nasce così, tra il luglio e l'agosto del 1806, il *Progetto sostituito* (la definizione è dello stesso Romagnosi), nel quale il giurista emiliano rielabora e ricostruisce, fondandola su diversi presupposti, la sola disciplina di parte generale. Soddisfatto del lavoro svolto, Romagnosi decide di inviarlo a Luosi e prepara a tale scopo una lunga lettera di accompagnamento (datata Parma, 26 agosto 1806) nella quale sottolinea la necessità di «*produrre un codice penale segnalato*» che sia «*opera nazionale*» e non di «*pura imitazione*», e, dopo aver sintetizzato le linee generali del lavoro svolto, si dichiara altresì disponibile, sulla base di una «*breve istruzione*» ministeriale, a portare a termine il lavoro anche per quanto riguarda la parte speciale<sup>24</sup>.

### 3. I caratteri generali del Progetto sostituito

Il *Progetto sostituito* si fonda, oltre che su un invidiabile bagaglio dottrinale, su un ancor più rilevante retroterra filosofico e ideologico cui accenneremo tra poco, e su un'ottima conoscenza delle vigenti legislazioni europee. In particolare, ben noti sono a Romagnosi il codice francese del 1791, il codice austriaco del 1803 e la legge penale della Repubblica Italiana del 25 febbraio 1804, le cui scelte normative vengono in talune occasioni esplicitamente

seguito (*infra*, nota 24 e testo corrispondente) – è parzialmente trascritto in CANTÙ, *Notizia di G. D. Romagnosi*, ed. cit., p. 46, n. 33: «Vi trasmetto un progetto di codice penale del Regno d'Italia, che una commissione di giureconsulti, da me a questo fine istituita, mi ha presentato. La fama de' vostri talenti analitici in questa materia mi ha determinato di consultarli in questo importante travaglio. Esaminatelo il più presto che potete. Vi sarò grato, e amerò riconoscere in voi un aumento di quei diritti che vi siete già acquisiti alla pubblica considerazione».

<sup>22</sup> Cfr. ISOTTON, *Il Progetto sostituito*, cit., p. 122.

<sup>23</sup> Nella presente occasione abbiamo consultato i *Motivi delle Note Marginali e del Progetto Sostituito* nella trascrizione dattiloscritta che ci è stata cortesemente fornita da Alberto Cadoppi. Tale trascrizione è basata sulla copia dei *Motivi* che accompagna il manoscritto del *Progetto* conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (*supra*, nota 3).

<sup>24</sup> La lettera è anteposta al ms. del *Progetto sostituito* conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (*supra*, nota 3). Cfr. ISOTTON, *Il Progetto sostituito*, cit., p. 121, n. 10.

discusse nei *Motivi* che accompagnano *Progetto*.

Dal punto di vista strutturale, il *Progetto* annovera 240 articoli distribuiti nei XII titoli che costituiscono la Parte Prima dell'ipotetico codice, intitolata alle *Disposizioni Generali*. Il testo è redatto secondo uno stile legislativo piuttosto involuto che se non sempre ripropone la «defatigante prolissità di quasi tutte le opere» del filosofo emiliano<sup>25</sup> – del resto ben nota ai cultori del pensiero romagnosiano<sup>26</sup> – rimane comunque molto lontano dalla secchezza pre-cettiva di stampo francese ereditata oltralpe dalle esperienze di *style spartiate* di età rivoluzionaria. Il dettato normativo di Romagnosi appare semmai più aderente all'andamento dottrinale tipico del modello austriaco, ma con un *surplus* di accademica pedanteria<sup>27</sup> che fortunatamente andrà perduto con il progredire delle sue esperienze in campo legislativo, dando luogo al linguaggio ancora piuttosto elaborato, ma certamente assai più lineare e moderno che caratterizza il Codice di Procedura Penale italico del 1807, il ben noto codice Romagnosi.

In ordine agli aspetti sostanziali del *Progetto*, ci limitiamo a sottolineare, senza approfondire alcun punto specifico, come questo testo romagnosiano contenga indubbiamente una serie di soluzioni tecniche di grande raffinatezza (ad esempio in tema di imputabilità) e avanzi proposte sotto taluni aspetti anticipatrici di successivi sviluppi dottrinali e normativi<sup>28</sup>, ma presenti nondimeno, come carattere essenziale, il fatto di essere fondato su concezioni profondamente pessimistiche della natura umana. Tali concezioni si manifestano in scelte legislative di singolare rigore e di ricercata esemplarità, nella elaborazione di istituti la cui durezza intimidatoria non può non colpire, e nella restituita centralità di pene corporali talora escogitate con meticolosa fantasia. A tale proposito, e in via di mero esempio, si possono citare la ruvida franchezza del

<sup>25</sup> ALESSANDRO LEVI, *Il centenario della morte di G. D. Romagnosi (Bilancio bibliografico)*, in «Archivio Storico Italiano», XCIV (1936), I, pp. 67-98, in particolare p. 87. Più avanti (p. 93) lo stesso autore accenna ai «numerossissimi, e quasi tutti faticosissimi, scritti del Piacentino».

<sup>26</sup> Di stile «farraginoso» parla ROBERTINO GHIRINGHELLI, *Introduzione a ROMAGNOSI, Genesi del diritto penale*, ed. Milano 1996, cit., p. 49.

<sup>27</sup> Cfr. ISOTTON, *Il Progetto sostituito*, cit., p. 123, che appunto definisce «non di rado pedantemente accademico» lo stile espositivo utilizzato anche in questa occasione da Romagnosi.

<sup>28</sup> Una sintetica esposizione dei contenuti del *Progetto*, corredata da una serie di opportune riflessioni totalmente condivisibili, è offerta da ISOTTON, *Il Progetto sostituito*, cit., pp. 123-130. Il medesimo autore ha già affrontato, in altra sede, la complessa disciplina elaborata da Romagnosi in tema di tentativo (cfr. ROBERTO ISOTTON, *Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali*, Napoli, Jovene, 2006, pp. 379-381).



passo dedicato, nei *Motivi* che accompagnano il *Progetto sostituito*, alle forme qualificate di pena capitale<sup>29</sup>, e l'«iraconda compiacenza» – per dirla con Beccaria<sup>30</sup> – con cui viene elaborata l'accuratissima disciplina della esacerbazione delle sanzioni<sup>31</sup>, da realizzarsi – con scientifica graduazione, intesa a punire anche i decimali di reità – ricorrendo alla pena del flagello<sup>32</sup> e alla relativa

<sup>29</sup> Trascriviamo una parte di tale passo (*Motivi*, ms. cit., pp. 17-18): «Ma per que' delitti che meritano bensì la morte, ma che per la loro atrocità movono più l'orrore e l'indignazion pubblica; per que' delitti, per commettere i quali fu d'uopo superare i più gagliardi sentimenti della natura e delle buone abitudini sociali, e che perciò suppongono un eccesso di passion malefica, dovrà forse il legislatore contentarsi di una forma ordinaria di morte? Essa agli occhi della moltitudine offrendo uno *spettacolo uguale* a quello delle ordinarie esecuzioni potrebbe indurre l'opinione essere uguale delitto l'uccidere un mariuolo di piazza che l'uccidere il Principe; ed uguale reità ammazzare un estraneo poco conosciuto, e scannare quella madre che ci concepì, quel padre che ci generò, e ci educò. Essa ad un malfattore ardito non facendo vedere che un istante solo di dolore, non percuote con abbastanza di terrore l'anima di lui determinata al delitto, come farebbe un altro genere di morte in cui la sofferenza o reale o apparente comparisse più viva, prolungata, spettacolosa. Ma se il titolo e la natura del fine della punizione è quello d'*incutere un terrore* proporzionato all'atrocità del misfatto, nel quale la passione malefica procede nella proporzione stessa con cui procede l'enormità sua, egli è manifesto che il legislatore non deve mostrar solamente l'orrore che *ispira il misfatto*; ma colla grandezza particolare del supplicio ch'egli minaccia ispirare uno spavento proporzionato; Amendue questi fini si ottengono collo stesso unico mezzo. La via la più naturale colla quale gli uomini manifestarono sempre la loro detestazione e il loro orrore per qualsiasi o reale o supposto misfatto si fu quella della grandezza e dello spavento dei supplizi. Non istà in mano del legislatore il modellare i sentimenti naturali come a lui piace. Bisogna guardarsi che una malintesa dolcezza non li seduca suo mal grado, e non renda le sue leggi ludibrio del robusto e intraprendente malfattore. Bisogna anche guardarsi da una certa zerbineria legislativa che con un'aria plausibile ci trascina a far l'apoteosi d'una femminile ritrosia nell'irrogare i supplizi. La salute pubblica, la necessità di contrapporre maggiore spavento dove più forte è la resistenza e perversa l'energia della nequizia; ecco le massime che inflessibilmente la Politica e il Diritto dettano al legislatore. Ci vuole della violenza, è vero, a dettar certe pene a sangue freddo, ma bisogna vincersi; bisogna anche affrontare la pretesa umanità del secolo, e pronunciare che per i delitti specialmente di uccisione del Principe, dei genitori, di tradimento dello Stato, è necessario rimettere in uso diverse maniere di morte. La natura ne dettò ai nostri maggiori talune, le quali niuna ragion convincente di prudenza criminale potrebbe far rigettare».

<sup>30</sup> Ci riferiamo, ovviamente, al «tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio» accennato nelle prime righe del *Dei delitti e delle pene*. Cfr., tra le tante edizioni disponibili: CESARE BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento, A cura di Franco Venturi, Nuova edizione, Torino, Einaudi, 1994, p. 3.

<sup>31</sup> *Progetto sostituito*, Titolo VIII, *Della esacerbazione delle pene*, artt. 150-159.

<sup>32</sup> Secondo l'art. 151, «L'esacerbazione delle pene si fa a colpi di verghe sul dorso denudato da infliggersi con una data macchina decretata dalla legge». La non marginalità, nel quadro delle concezioni repressive romagnosiane, della pena del flagello è sottolineata dal larghissimo spa-

macchina<sup>33</sup>. L'una e l'altra particolarmente adatte a evocare quello «splendore dei supplizi» celebrato, se il verbo è lecito, dalle ben note pagine di Michel Foucault<sup>34</sup>.

In effetti, vi è nelle concezioni romagnosiane, e segnatamente nell'applicazione che ne viene fatta in ambito penale<sup>35</sup>, una radice filosofica sensista e meccanicista<sup>36</sup>, originariamente ricollegabile – e del resto la cosa è ben nota – al pensiero di Condillac (il cui magistero – giova rilevarlo – aveva lasciato tracce profonde nel *milieu* culturale parmense e piacentino)<sup>37</sup>. Ora, questi

zio dedicato all'argomento nei *Motivi* (ms. cit., pp. 30-38). In tale sede Romagnosi – causando nel moderno osservatore perplessità ancora maggiori di quelle derivanti dalla lettura dei passi sulla esacerbazione della pena capitale – si impegna a dimostrare la logicità, la convenienza, l'opportunità, la duttilità di questa forma sanzionatoria, fornendo altresì un compiuto progetto della relativa macchina (in ordine alla quale è stato scritto con sottile ironia che, in questo caso, l'ingegneria penale romagnosiana lascia spazio all'ingegneria *tout court*: ISOTTON, *Il Progetto sostituito*, cit., p. 129).

<sup>33</sup> Il tema del ricorso a strumenti meccanici per infliggere pene corporali (e innanzitutto la pena capitale) attira di frequente, tra Sette e Ottocento, gli esponenti delle dottrine penalistiche. Senza ritornare al classico esempio della ghigliottina, può essere di un qualche interesse fare riferimento a quella sorta di *garrota* meccanica proposta da Carmignani per le esecuzioni capitali nel suo progetto di codice penale per il Regno del Portogallo. Personalmente contrario, pur con qualche tentennamento, alla pena di morte, Carmignani aveva dovuto prevederla in quel progetto, dichiarando peraltro che l'idea della *garrota* meccanica gli era venuta da Cabanis e da Bentham. Riflettendo sul fatto che le posizioni e le opinioni espresse da questi due autori non sono probabilmente del tutto estranee, come vedremo tra poco, alla genesi delle concezioni penalistiche romagnosiane, possiamo allora concludere che, come si suol dire, i conti tornano. Cfr., in argomento, le considerazioni e le indicazioni fornite da DA PASSANO, *Note su Carmignani*, cit., in particolare pp. 89-90 e nn. 50-51. Più in generale, sul progetto 'portoghese' di Carmignani, cfr: ALBERTO CADOPPI, *Il progetto di codice penale per il Portogallo di Giovanni Carmignani (1836)*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847)*, cit., pp. 33-37, e SILVIA LARIZZA, *Il progetto di codice penale per il Regno del Portogallo: il predominio della «ragione pratica» sulla «ragione teorica»*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847)*, cit., pp. 341-360.

<sup>34</sup> Cfr. MICHEL FOUCAULT, *Surveiller et punir. Naissance de la prison* (1975), trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, ed. Torino, Einaudi, 1993, in particolare pp. 35-75.

<sup>35</sup> Su altri istituti di carattere spiccatamente intimidatorio presenti nel *Progetto sostituito*, quali la commutazione aumentante delle pene, la previsione della pena di morte per i minori, il frequente ricorso a figure di presunzione *contra reum*, cfr. ISOTTON, *Il Progetto sostituito*, cit., pp. 124-125 e 128-130.

<sup>36</sup> Sulle radici comunque complesse del pensiero romagnosiano si veda LUCA MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi, I, Il progetto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1984, in particolare pp. 104-165.

<sup>37</sup> È appena il caso di rammentare, al proposito, il lungo soggiorno parmense – protrattosi per quasi due lustri intorno agli anni Sessanta del Settecento – del filosofo transalpino che, nelle vesti di precettore di Ferdinando di Borbone, trova a Parma un clima meno ostile di quello parigino. Sul contesto culturale del Ducato nella seconda metà del Settecento, con particolare

aspetti sensisti e meccanicisti sembrano saldarsi, nel *Progetto sostituito*, al *disincanto post-termidoriano*<sup>38</sup> seguito alla fase più tragica e oscura degli eventi rivoluzionari d'oltralpe. Tale atteggiamento di lucido pessimismo – in anni recenti puntualmente illustrato, nei suoi effetti sul mondo della cultura giuridica e nei suoi risvolti normativi, da Adriano Cavanna<sup>39</sup> e da Stefano Solimano<sup>40</sup> – viene elaborato a livello filosofico da Cabanis, da Destutt de Tracy e dalla corrente degli *Idéologues*, che nei loro scritti si fanno interpreti di quell'onda di riflusso che, anche in ambito legislativo, sembra spazzare via molte delle certezze, delle speranze (e delle illusioni) che si erano venute delineando nel primo periodo della Rivoluzione.

In Romagnosi, e singolarmente nel *Progetto sostituito*, il sovrapporsi alla più risalente visione sensista delle nuove sensibilità post-termidoriane dà quindi luogo a una serie di scelte che probabilmente suscitano qualche perplessità in coloro che tuttora confidano nella possibilità di realizzare una giustizia penale ispirata a criteri di garanzia e di umanità. Nondimeno, tali scelte trovano una loro precisa spiegazione nel fatto di essere basate da un lato su una prospettiva utilitaristica giocata – al contrario di quanto accade in Beccaria – in chiave esclusivamente statualista (e sul cui sfondo si scorge quindi il Bentham del *Panopticon*), e dall'altro sull'idea, propria delle correnti filosofico-giuridiche postilluministe, che la tecnica legislativa sia innanzitutto strumento di governo e di educazione (e dunque di prevenzione) in grado di condizionare le abitudini del singolo, e che il legislatore debba in definitiva avere il ruolo, come è stato scritto, di «Grande Burattinaio»<sup>41</sup>.

Dal confluire degli elementi testé segnalati discendono – nel *Progetto sostituito* in modo ancora più esplicito di quanto non accada nella *Genesi del diritto penale* – due decise tendenze, sulle quali a loro volta si appoggiano le

riguardo per il ruolo del Collegio Alberoni e per la formazione e le prime prove del giovane Romagnosi, cfr. ROBERTINO GHIRINGHELLI, *Idee, società ed istituzioni nel Ducato di Parma e Piacenza durante l'età illuministica*, Milano, Giuffrè, 1988.

<sup>38</sup> L'efficace espressione è ripresa da STEFANO SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 221.

<sup>39</sup> ADRIANO CAVANNA, *Onora il padre. Storia dell'art. 315 cod. civ. (ovvero: il ritorno del flautista di Hamelin)*, in ID., *Scritti*, cit., II, pp. 771-832, in particolare pp. 816-826, e *Mito e destini del Code Napoléon in Italia (Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani)*, in ID., *Scritti*, cit., II, pp. 1079-1129, in particolare pp. 1099-1122.

<sup>40</sup> SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon*, cit., in particolare pp. 58-87 e 123-157 (con ulteriori indicazioni bibliografiche, in ordine alle quali si possono consultare anche i contributi citati alla nota precedente).

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 66.

numerose scelte *ad litteram* terroristiche operate in materia di qualità e quantità delle pene e gli istituti – primo fra tutti il flagello meccanico – che a prima vista parrebbero essere stati elaborati per scopi gratuitamente repressivi (e che per tale motivo sono stati a suo tempo liquidati, forse superficialmente, come semplici «stramberie»<sup>42</sup> o curiose «bizzarrie»<sup>43</sup>). La prima tendenza privilegia, a tutto danno delle garanzie individuali, una decisa azione di difesa sociale, freddamente e lucidamente programmata. La seconda intende attribuire alla pena una funzione squisitamente preventiva, fondata sulla nota teoria della contropinta criminosa che viene da più parti tradizionalmente considerata come il più originale contributo romagnosiano allo sviluppo del moderno pensiero giuridico-penale<sup>44</sup>.

Del resto – giova sottolinearlo – siffatte opzioni non sono proprie, nell'Italia postrivoluzionaria e napoleonica, del solo Romagnosi. Anche su questo punto ci limitiamo a un solo ma evidente esempio, rappresentato dall'accentuato parallelismo di posizioni tra Romagnosi e un suo grande conterraneo, Melchiorre Gioia, la cui esperienza umana e il cui itinerario culturale non a caso risultano per molti versi sovrapponibili a quelli del filosofo di Salsomaggiore. In effetti, le concezioni dei due insigni autori sul ruolo, sui caratteri e sugli scopi che dovrebbero contraddistinguere la legislazione penale sono largamente coincidenti (non per nulla Gioia, al pari di Romagnosi, sarà ascritto *ex post* al credo positivista<sup>45</sup>). Esse si scostano in molti punti dalla tradizione dell'illuminismo liberal-garantista (basti pensare alla fondamentale questione della pena di morte), e sono determinate da basi ideologiche e filosofiche che

<sup>42</sup> LEVI, *Il centenario*, cit., p. 78: «Poiché gli studiosi seri non possono farsi apologisti per partito preso, ma devono prestare ossequio anzitutto ai fatti sicuramente stabiliti, sono certo che il severo cultore di storia e di diritto ch'è Fabio Luzzatto, oltre gli innegabili pregi di cote-sto "progetto sostituito", rileverà anche certe stramberie sulla flagellazione, con relativo disegno dello strumento *ad hoc*, che, con una logica eccessivamente consequenzialista, il Nostro ivi dedusse dal suo concetto d'una "moneta afflittiva che tutti possa rappresentare i valori penali"».

<sup>43</sup> LEVI, *Il centenario*, cit., p. 87: «Si possono combattere molte delle sue [di Romagnosi] teorie anche giuridiche e sociologiche, come ad esempio quella di certa economia penale, di cui già ho ricordato [cfr. la nota precedente] un corollario bizzarro».

<sup>44</sup> Rinviamo, in ordine a quest'ultima affermazione, alla letteratura segnalata in ISOTTON, *Il Progetto sostituito*, cit., p. 127, n. 31.

<sup>45</sup> Anche in questo caso protagonista dell'operazione è Fabio Luzzatto, che fra il 1933 e il 1934, prima di dedicarsi agli studi romagnosiani, consacra al Gioia 'precursore' due contributi: FABIO LUZZATTO, *Melchiorre Gioia e la scienza del diritto penale*, in «La Scuola Positiva», XLI (1933), I, pp. 36-42, e XLII (1934), I, pp. 498-504; ID., *La "Giurisprudenza Criminale" di Melchiorre Gioia e le sue fonti*, in «Bollettino Storico Piacentino», XXVIII (1933), pp. 164-171.

a loro volta appaiono del tutto analoghe (come noto, anche Gioia come Romagnosi fu allievo del Collegio Alberoni)<sup>46</sup>.

Un passo della *Discussione economica* dedicata da Gioia al Dipartimento del Lario nel 1804<sup>47</sup> risulta al proposito illuminante. In esso l'autore non esita, con la consueta attitudine da polemista, a stigmatizzare «l'imbecille e femminil compassione» – condivisa dai «filosofi moderni» e dai «gazzettisti» – «a favore de' rei», e auspica severità nelle pene, «prove più spedite» (cioè, in buona sostanza, processi sommari) e, in particolare, massimo rigore «ne' casi di prova difficile»<sup>48</sup>. In altri precedenti scritti Gioia era giunto ad affermare di considerare «canone di giustizia, che ogni soccorso prestato all'accusato ed inutile all'innocente, favorendo l'impunità de' rei, debb'essere ricusato», e si era fatto altresì paladino della presunzione di colpevolezza, sostenendo che, ove sussista il dubbio circa l'innocenza o la reità dell'imputato, sia miglior partito trattenere quest'ultimo in stato di detenzione<sup>49</sup>.

#### 4. *Il mancato seguito del Progetto: ottant'anni di oblio*

Riprendiamo ora il filo principale del nostro discorso, e riassumiamo brevemente quanto accade nel periodo immediatamente successivo alla redazione del *Progetto sostituito*.

A Milano, nell'estate del 1806, gli avvenimenti incalzano. Luosi ha già incontrato le prime grosse difficoltà sul cammino dell'impresa codicistica avviata tra gli entusiasmi della prima ora un anno avanti. Probabilmente non si è

<sup>46</sup> Sugli esiti che il magistero romagnosiano avrà in ordine alle concezioni penalistiche di uno sei suoi più noti allievi, Carlo Cattaneo, cfr. GIAN PAOLO MASSETTO, *Carlo Cattaneo e il diritto penale*, in *Cattaneo, Milano e la Lombardia*, Milano, Istituto Lombardo di Lettere e Scienze, 2005, pp. 25-92.

<sup>47</sup> MELCHIORRE GIOIA, *Sul Dipartimento del Lario. Discussione economica*, Milano, Pirotta e Maspero, 1804. I passi presi in considerazione in questa occasione ci sono stati cortesemente segnalati da Gian Paolo Massetto.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 180, nota 1. Notiamo come «l'imbecille e femminil compassione» mostrata dai «filosofi moderni» e dai «gazzettisti» nei confronti dei «rei» corrisponda alla lettera alla «femminile ritrosia nell'irrogare i supplizzi» propria, secondo il Romagnosi dei *Motivi al Progetto sostituito* (cfr. *supra*, nota 29), di «una certa zerbineria legislativa». Siamo evidentemente di fronte a un caso, per usare un termine alla moda che il cortese lettore ci vorrà consentire, di *machismo* giuridico-penale.

<sup>49</sup> MELCHIORRE GIOIA, *Teoria civile e penale del divorzio ossia necessità, cause, nuova maniera d'organizzarlo seguita dall'analisi della legge francese 30 ventoso anno IX relativa allo stesso argomento*, Milano, Pirotta e Maspero, 1803, pp. 242-245, nota 1.

ancora reso conto (se mai lo farà<sup>50</sup>) che i germi del futuro fallimento sono proprio nella convinzione (fatta propria ed esaltata dallo stesso Romagnosi nella citata lettera del 26 agosto 1806<sup>51</sup>) che sia possibile realizzare un'opera legislativa «nazionale». Si trattava di un'illusione nella quale Bonaparte ben volentieri aveva lasciato crogiolare l'entusiasta ministro, e che rispondeva pienamente alla sua «strategia di seduzione dei giuristi»<sup>52</sup>. In realtà, ben diversi erano gli intenti dell'imperatore: coinvolgente e pienamente convincente appare la ricostruzione operata da Adriano Cavanna in ordine ai motivi che portarono al fallimento della codificazione italiana (con la ben nota e non casuale eccezione costituita proprio dal codice Romagnosi): si trattò di un fallimento annunciato e, si potrebbe dire, programmato. Programmato ovviamente da Napoleone, e da lui pilotato con mano sapiente e con la piena e si direbbe consapevole collaborazione del Segretario di Stato Aldini<sup>53</sup>.

A Milano dunque, dove le cose cominciano a non andare bene sul versante dell'opera di codificazione (e dove, comunque, quella della codificazione del diritto non è l'unica urgente impresa messa in cantiere), c'è bisogno di gente che sappia il fatto suo. E la chiamata di Romagnosi risponde pienamente a tale esigenza. Il 26 agosto parte verso Parma un nuovo dispaccio, che invita il giurista a trasferirsi a Milano al fine di prestare un'opera consultiva genericamente intesa alla «nuova sistemazione del Governo»<sup>54</sup>. La convocazione arriva quando Romagnosi, come abbiamo visto, è intento a dare gli ultimi colpi di lima al *Progetto sostituito* (la cui lettera d'accompagnamento, tra l'altro, è già pronta). La decisione è subito presa: il tempo di farsi prestare dal banchiere Andrea Serventi 400 lire (che saranno saldate agli eredi solo nel 1823<sup>55</sup>), e Romagnosi parte alla volta della capitale lombarda ove, in buona sostanza,

<sup>50</sup> Cfr. *infra*, note 59-62 e testo corrispondente.

<sup>51</sup> Cfr. *supra*, nota 24 e testo corrispondente.

<sup>52</sup> CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese*, cit., p. 860, con riferimento a JEAN-LOUIS HALPÉRIN, *L'impossible code civil*, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 267 («entreprise de séduction des juristes»).

<sup>53</sup> CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese*, cit., pp. 847-893.

<sup>54</sup> *Informazione sulla persona del Consultore e Professore Romagnosi*, cit., c. [1r]: «[Romagnosi] fu invitato sotto li 26 agosto dallo stesso Governo a recarsi in Milano all'entrare di Settembre ad oggetto di prestare (come dice il Dispaccio) i suoi lumi per la nuova sistemazione del Governo. Così venne fatto». La data del 26 agosto è confermata dalle già citate *Notizie del Cantù* (ed. 1840, p. 46) e da tutte le successive biografie.

<sup>55</sup> Sul curioso episodio, cfr., anche per le opportune indicazioni bibliografiche, DEZZA, *Il Codice di Procedura Penale del Regno Italico (1807)*, cit., p. 250, n. 10.

rimarrà fino alla fine dei suoi giorni.

A Milano, e per più di sette anni, il giurista di Salsomaggiore svolge un numero impressionante di incarichi in ambito legislativo, consultivo e organizzativo. Ciò nonostante questi impegni, trova il tempo di elaborare una cospicua serie di importanti contributi dottrinali, figura per un certo periodo – prima di passare alla cattedra milanese di Alta Legislazione – tra i professori della Facoltà Legale pavese, e dà altresì vita a quell'interessantissimo esperimento rappresentato dal «Giornale di Giurisprudenza Universale»<sup>56</sup>. Tra questi molteplici e multiformi impegni spicca, nel primo anno del suo soggiorno lombardo, la realizzazione del codice di procedura penale oggi conosciuto sotto il suo nome. Ciò che peraltro maggiormente rileva ai fini del presente contributo è osservare come, nel periodo successivo all'arrivo a Milano di Romagnosi, il *Progetto sostituito* sembri gradualmente uscire di scena. E tale uscita di scena sembra essere a un certo punto definitiva, nonostante il fatto che i lavori per la redazione di un codice penale siano proseguiti a Milano fino al 1810, e nonostante l'assidua partecipazione del giurista emiliano a tali lavori.

In effetti, Romagnosi è membro autorevole – forse il più autorevole – sia di una seconda commissione formata in ambito ministeriale il 4 ottobre 1806<sup>57</sup>, sia della terza e ultima commissione, nominata da Luosi il 30 agosto 1808 allo scopo di completare i lavori per il codice penale del Regno<sup>58</sup>. Ma ben poco rimane nei lavori di queste commissioni – e segnatamente dell'ultima commissione, attiva fino al 1810 – che possa collegare in modo robusto e inequivocabile gli ultimi progetti penalistici del Regno Italico al *Progetto sostituito*. Il fatto è che tali lavori vennero incanalati dallo stesso Luosi, con l'accordo della grande maggioranza dei commissari nominati nel 1808, lungo un itinerario divergente da quello segnato dal filosofo e giurista emiliano nel suo personalissimo *Progetto*<sup>59</sup>. Allo scopo di ottenere il beneplacito imperiale, si tentò, fissan-

<sup>56</sup> *Ivi*, pp. 252-254, n. 16.

<sup>57</sup> Su questa seconda commissione, apparentemente inattiva, cfr. DEZZA, *Appunti*, cit., pp. 236-238. Cfr. inoltre i rilievi e le ipotesi formulate in ISOTTON, *Crimen in itinere*, cit., pp. 363-364, n. 10, e pp. 391-392, n. 82.

<sup>58</sup> Cfr. DEZZA, *Appunti*, cit., pp. 238-280, e l'aggiornata sintesi offerta in ISOTTON, *Crimen in itinere*, cit., pp. 362-367.

<sup>59</sup> Particolarmente significativi, a tale proposito, appaiono i pur incompleti verbali dei lavori della commissione formata il 30 agosto 1808, desunti dalle carte conservate presso l'archivio privato di Romagnosi e pubblicati in *Opere edite ed inedite di G. D. Romagnosi*, riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi, IV, 2, *Scritti sul diritto penale*, Milano, Perelli e Mariani,

do come punto di partenza il progetto ministeriale del 1806 (che probabilmente rimane il vero *chef-d'oeuvre* della prima fase della codificazione penale in Italia) di accogliere per quanto possibile l'impostazione e le soluzioni che nel frattempo venivano elaborate oltralpe, e di conciliare tale accoglimento con la conservazione di un'impronta «nazionale»<sup>60</sup>. Si tentò, in altre parole, di porre in essere un'operazione di equilibrismo legislativo, preservando un nucleo essenziale di regole e principi ritenuti rispondenti ai caratteri propri del Regno e delle sue popolazioni, e lasciando per il resto via libera a una progressiva *francisation* del progettato codice, senza peraltro rendersi conto che

1842 (sulla copertina cartacea: 1843), pp. 1201-1280 (*Processi verbali delle sedute che tenne la commissione istituita per l'ultima riforma del Progetto di Codice Penale ed altri scritti relativi*). In talune occasioni tali verbali contengono sintetici cenni che potrebbero essere interpretati – il condizionale è d'obbligo – come riferimenti al *Progetto sostituito*. Dal verbale della quarta seduta della commissione, svoltasi il 10 dicembre 1808 (ivi, p. 1256), veniamo informati che il ministro Luosi «ha fatto distribuire un *Titolo* di riforma che il sig. Romagnosi aveva preparato sul primo Titolo progettato *dei delitti in generale*. L'analisi paragonata di questi due Titoli è stata scelta per argomento della seduta di martedì 13 dicembre». Il medesimo verbale soggiunge peraltro che «La Commissione d'unanime consenso ha fissato la massima, che essendo scopo di lei non la creazione, ma la revisione di un Codice, si debba avere il dovuto riguardo a quello progettato, che generalmente è stato bene accolto, così nell'aggiungere, come nel detrarre a qualunque parte di esso; tenendo sempre conto delle osservazioni dei giureconsulti e dei tribunali, e dei rilievi appositi». Dal verbale della successiva quinta seduta, svoltasi come programmato il 13 dicembre 1808 (ivi, p. 1266), apprendiamo che il ministro Luosi «ha aperto la discussione, domandando se era pensiero della Commissione di sostituire direttamente il Titolo preliminare presentato dal signor Romagnosi, oppure se credeva conveniente una semplice analisi critica del Titolo del Progetto». Al riguardo, la presa di posizione della commissione è recisa: «La Commissione ha fissato d'occuparsi di questa seconda operazione, massime in forza del principio, ch'essa aveva precedentemente adottato di non togliere il lavoro già fatto, ove non vi sia un'assoluta necessità». Ammesso e non concesso, come si suol dire, che ci si trovi di fronte a due riferimenti al *Progetto sostituito*, dobbiamo prendere atto che la chiusura nei suoi confronti, da parte dei commissari, è netta, come appare netta è la decisione di prendere come punto di partenza il progetto ministeriale del 1806 (la cui scansione sarà altresì seguita dalla commissione come punto di riferimento per l'organizzazione dei propri lavori). Aggiungiamo che lo stesso Luosi nel corso della prima seduta della commissione, il 30 novembre 1808, aveva pronunciato un discorso introduttivo «sulla revisione e perfezionamento del Progetto di Codice penale» (ivi, pp. 1206-1210) nel quale aveva sottolineato con forza come il compito della commissione fosse di sottoporre a «nuovo esame» il progetto del 1806, e di dare ad esso «la definitiva forma» (ivi, p. 1206). Conviene rilevare, al proposito, come tale discorso sintetizzi un testo molto più ampio (e, se ci si consente il gioco di parole, 'romagnosiano') preparato per il ministro proprio dal giurista di Salsomaggiore (ivi, pp. 1211-1224), nel quale non si rinviene invece alcun particolare riferimento al progetto del 1806.

<sup>60</sup> Esplicito al proposito appare il rapporto presentato da Luosi al viceré Eugenio Beauharnais il 23 novembre 1808. Cfr. DEZZA, *Appunti*, cit., pp. 240-242.



proprio tale scelta, volta a «mantenere la massima possibile conformità»<sup>61</sup> con il parallelo progetto penalistico d'oltralpe, avrebbe finito per rendere sostanzialmente inutile l'autonoma e «nazionale» opera di codificazione vagheggiata nel 1805<sup>62</sup>.

Come siano dunque andate le cose, è ben noto<sup>63</sup>. Del resto, il *Progetto sostituito* ben difficilmente avrebbe potuto emergere in un siffatto contesto, e se talora è dato di rilevare qualche assonanza o qualche traccia di collegamenti tra taluni suoi contenuti e gli ultimi progetti affannosamente compilati tra il 1808 e il 1810, si tratta di assonanze e di tracce che sembrano imputabili più alla presenza tra i commissari di un impegnatissimo Romagnosi piuttosto che all'influsso diretto del suo *Progetto*<sup>64</sup>.

Il precoce accantonamento del *Progetto sostituito* è confermata da un ulteriore dato, in ordine al quale è forse possibile svolgere qualche ulteriore riflessione. Il dato è rappresentato dal fatto che il *Progetto* non viene mai ricordato né da Romagnosi né tantomeno dai suoi primi biografi (che erano anche i suoi discepoli più affezionati e dunque – si presume – ne conoscevano opere ed esperienze). Questa assenza non può non colpire. E se nel caso di Romagnosi la mancata memoria può essere forse spiegata con quella sorta di iperattivismo che portava il filosofo a disinteressarsi del passato e a progettare e intra-

<sup>61</sup> L'espressione è desunta da un rapporto presentato da Luosi al viceré Eugenio Beauharnais il 5 ottobre 1808. Cfr. DEZZA, *Appunti*, cit., p. 240.

<sup>62</sup> Cfr. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese*, cit., pp. 883-893.

<sup>63</sup> La traduzione del codice penale imperiale entra in vigore nel Regno d'Italia il 1° gennaio 1811 con l'intitolazione di Codice dei Delitti e delle Pene pel Regno d'Italia. Cfr., in argomento, *Codice dei Delitti e delle Pene pel Regno d'Italia (1811)*, Ristampa anastatica, con scritti di A. Cadoppi, F. Callaioli, C. Carcereri de Prati, M.A. Cattaneo, A. Cavanna, F. Colao, M. Da Passano, E. Dezza, M.-S. Dupont-Bouchat, R.F. Ellero, J.-L. Halpérin, R. Isotton, P. Rondini, S. Solimano, S. Vinciguerra, raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova, CEDAM, 2002.

<sup>64</sup> Un possibile riferimento al *Progetto sostituito* potrebbe essere rinvenuto – anche in questo caso il condizionale è assolutamente d'obbligo – nei verbali della quinta seduta della commissione, svoltasi il 13 dicembre 1808 (*supra*, nota 59): durante tale seduta, dedicata alla revisione del primo titolo del progetto del 1806, si accenna infatti alla decisione di chiudere il titolo nella sua nuova conformazione «cogli ultimi due articoli del sig. Romagnosi». Un ulteriore possibile riferimento potrebbe essere rinvenuto nella discussione, sviluppatasi nel corso della medesima seduta, relativa all'opportunità di utilizzare, nella definizione generale del reato, l'espressione «dolosa o colposa violazione» ovvero l'espressione «violazione volontaria». A tale proposito, «Il sig. Romagnosi nota che appunto per questo egli nel suo primo articolo del Titolo preliminare si era guardato al definire scolasticamente il delitto». Cfr. *Opere edite ed inedite di G. D. Romagnosi*, ed. De Giorgi, cit., IV, 2, pp. 1267-1269.

prendere sempre nuove iniziative e sempre nuovi studi, sembra più difficile comprendere il silenzio degli allievi che pure, dopo la morte del maestro, ebbero in mano le sue carte<sup>65</sup> e furono in grado non solo di conoscerle bene e di studiarle, ma anche di dare alle stampe molto del materiale – spesso totalmente inedito – che da esse come da una vera e propria miniera erano in grado di ricavare<sup>66</sup>.

L'ipotesi che a monte di tale assenza vi sia una sorta di preoccupato disappunto o di velato sconcerto legato alla consapevolezza degli aspetti di singolare durezza che segnano una parte consistente del *Progetto sostituito* è solo una delle tante che si possono formulare per spiegare un silenzio che sembra confliggere – lo diciamo ancora una volta con il senno di poi – con la consistente presenza nell'archivio privato romagnosiano delle testimonianze, che oggi sappiamo evidenti e numerose, del lavoro svolto nell'estate del 1806. Impegnati dopo il 1835 nell'edificazione del mito romagnosiano<sup>67</sup>, amici e allievi – ma l'ipotesi, lo ripetiamo, è tutta da verificare – hanno forse preferito lasciare sotto traccia il *Progetto sostituito*, confinandolo in un prudente limbo archivistico<sup>68</sup>.

Resta il fatto che per un lunghissimo intervallo temporale, protrattosi per parecchi decenni, nessuno sembra rammentarsi del *Progetto sostituito*, e cioè del fatto, in fin dei conti tutt'altro che trascurabile, che un giurista e filosofo del calibro di Giandomenico Romagnosi abbia redatto, nel 1806, un pur parziale progetto di codice penale. Ma poiché tutte le testimonianze storiche di cui si perde la memoria senza però che siano fisicamente eliminate sono destinate, prima o poi, a ricomparire (basta cercarle o semplicemente, con un po' di fortuna, trovarle), anche il *Progetto sostituito*, dopo quasi ottant'anni di oblio, torna alla luce.

<sup>65</sup> Per un accenno a tale circostanza, cfr. GIUSEPPE SACCHI, *Biografia di G. D. Romagnosi*, in CANTÙ, *Notizia di G. D. Romagnosi*, ed. cit., pp. 127-167, in particolare pp. 166-167, n. 4.

<sup>66</sup> Si consideri, in via d'esempio, la ricchissima messe di testi inediti consultabili nella citata silloge delle *Opere edite ed inedite di G. D. Romagnosi* curata da Alessandro De Giorgi.

<sup>67</sup> Si pensi, al riguardo, a scritti come quello di GIUSEPPE FERRARI, *La mente di Giandomenico Romagnosi*, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1835.

<sup>68</sup> Defendente Sacchi ricorda che Romagnosi nel testamento del 6 giugno 1835 destinò i propri manoscritti «al miglior uso per la propria reputazione», nominandone depositario l'amico Luigi Azimonti. Cfr. DEFENDENTE SACCHI, *Gli ultimi giorni di Romagnosi*, in CANTÙ, *Notizia di G. D. Romagnosi*, ed. cit., pp. 167-175, in particolare p. 168.

## 5. *La riemersione del Progetto sostituito*

Il *Progetto sostituito* riemerge nel 1882, tra le collezioni di manoscritti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze<sup>69</sup>. Autore della ‘scoperta’ è Giovanni Stefano Tempia, un giovane giurista destinato a una vita assai breve, contrassegnata da complessi e multiformi interessi culturali<sup>70</sup>. Tempia dà pubblica informazione del rinvenimento del cimelio romagnosiano due anni più tardi, nel 1884, dando alle stampe un agile contributo in una rivista invero non specializzata, il quindicinale fiorentino «Rassegna Nazionale»<sup>71</sup>.

Nelle prime pagine di questo contributo l’autore descrive la casualità della ‘scoperta’ e, in particolare, lo stupore nei confronti di un testo autografo certamente romagnosiano<sup>72</sup> e, con altrettanta certezza, di notevole rilevanza, che proprio per questi motivi non poteva non aver lasciato memoria di sé. Tempia deve però concludere – dopo avere esaminato le biografie e le collezioni a stampa delle opere romagnosiane – di trovarsi effettivamente di fronte a un testo non noto, e dunque di avere realmente fatto una «scoperta»<sup>73</sup>. Passa allora a fornirne una sommaria descrizione, esclusivamente formale<sup>74</sup>, cui aggiunge la trascrizione, a dire il vero non ineccepibile, della lettera del 26 agosto 1806 con la quale Romagnosi, come abbiamo visto, intendeva presentare a Luosi il lavoro svolto<sup>75</sup>. Nel contempo, Tempia si sforza di ricostruire la

<sup>69</sup> Si tratta del manoscritto del *Progetto sostituito* (accompagnato dai *Motivi* e preceduto dalla lettera a Luosi del 26 agosto 1806) citato *supra*, note 3, 23 e 24.

<sup>70</sup> Giovanni Stefano Tempia (1855-1889) si laurea in giurisprudenza a Torino il 9 agosto 1879. Allievo di Matteo Pescatore, prima della precoce scomparsa pubblica una nutrita serie di studi dai quali traspare una spiccata predilezione per l’indagine giuridica di carattere sociologico, filosofico e storico. Una silloge dei suoi scritti, accompagnata dall’autorevole presentazione di Carlo Francesco Gabba, viene pubblicata postuma nel 1891 (GIOVANNI STEFANO TEMPIA, *Scritti varii giuridici e sociologici*, con prefazione di Carlo Francesco Gabba, Torino, Bocca, 1891).

<sup>71</sup> GIOVANNI STEFANO TEMPIA, *Il progetto di codice penale di G. D. Romagnosi*, in «Rassegna Nazionale», VI, XX, 4 (1884), pp. 611-620.

<sup>72</sup> *Ivi*, p. 611: «Lo scritto pareva di mano dell’autore, e, riscontrandolo più tardi con certe lettere di lui, potei acquistare la certezza, salvo il caso di una perfetta imitazione, che sia autografo; tale è del resto la credenza tradizionale nella Biblioteca».

<sup>73</sup> TEMPIA, *Il progetto di codice penale*, cit., p. 614: «io non potevo riposare nell’opinione di aver fatto, fosse pure a caso, questa scoperta, e mi andavo dicendo: la mia dev’essere una illusione e per poche ricerche ch’io faccia sarà dissipata. Ora le ricerche ch’io potei fare con la miglior volontà di togliermi il piacere che sospettavo illusorio, me lo lasciarono finora intiero e anzi reso un po’ meno sospetto».

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 617: il lavoro risulta «copiato in pulito», e le due parti che lo compongono (il *Progetto* e i *Motivi*) «sono rilegate insieme in un volume con dorso di pelle».

<sup>75</sup> *Ivi*, pp. 617-619. Più accurata si presenta una successiva trascrizione, pubblicata in *Lette-*

vicenda del *Progetto sostituito* e di inserirla nel quadro più generale della codificazione penale italiana, esprimendo tra l'altro il dubbio, tutto sommato non privo di qualche fondamento, che il *Progetto* non sia mai stato effettivamente spedito a Luosi a Milano<sup>76</sup>. Infine, dopo aver accennato al fatto che non era noto come il manoscritto fosse entrato a far parte dei fondi della Biblioteca Nazionale<sup>77</sup>, preannuncia l'intenzione di tornare in un successivo scritto sugli aspetti sostanziali del *Progetto sostituito*, poiché esso «contiene molti punti abbastanza interessanti»<sup>78</sup>.

Tale proposito non viene mai tradotto in pratica, forse per la precoce scomparsa dell'autore. E la riemersione del *Progetto sostituito*, concretatasi attraverso la pubblicazione di uno scritto di taglio prevalentemente divulgativo in una rivista di buon livello ma certo non specializzata, non sembra in realtà avere, al momento, alcun seguito concreto in ambito scientifico e storiografico né presso gli esponenti del pensiero giuridico-penale, ormai impegnati nella prima fase dell'acre contrapposizione tra classici e positivi, né tra gli storici del diritto, all'epoca animati da tutt'altri interessi. Si trattò dunque di una riemersione, almeno per il momento, virtuale, favorita dal fatto che del testo romagnosiano veniva data, nel contributo del Tempia, solo una breve informazione esterna di gusto più che altro antiquario, che non consentiva di percepire anche solo in modo superficiale l'assoluta rilevanza di contenuti.

Perché giuristi e storici inizino ad appassionarsi a tali contenuti sarà necessario attendere ancora mezzo secolo, quando gli archivi avranno ormai restituito agli studiosi un altro fondamentale strumento di conoscenza della vicenda e del tenore del *Progetto sostituito*.

Ci riferiamo all'emersione di una seconda serie documentaria, ricomparsa in seguito all'acquisizione, corredata da complesse vicende anche giudiziarie,

*re edite ed inedite di Gian Domenico Romagnosi*, a cura di Stefano Fermi, Milano, Vallardi, 1935, lettera n. 63, pp. 96-99.

<sup>76</sup> *Ivi*, p. 620: «forse avendo il Romagnosi un po' indugiato quell'invio, ricevette intanto la lettera che lo chiamava a Milano, e non mandò più nulla, pensando forse di portar seco il "progetto sostituito"».

<sup>77</sup> *Ibidem*: «E come sarà accaduto che questo lavoro fatto dal Romagnosi a Parma e mandato o voluto mandare a Milano sia venuto a Firenze? Su questi punti non è possibile che fare altro che congetture, ma ciò non è di grande momento». In realtà, il manoscritto era stato acquistato dalla Biblioteca Nazionale pochi anni prima, nel 1877. Cfr., su quest'ultimo punto, *infra*, note 84 e 113.

<sup>78</sup> *Ivi*, p. 620: «Intanto, siccome questa [fatica] del Romagnosi contiene molti punti abbastanza interessanti, se, dopo questa pubblicazione, niuno verrà a provare che sia già abbastanza conosciuta, intratterremo un'altra volta su di essa i lettori della *Rassegna Nazionale*».

di una parte dell'archivio privato di Francesco Crispi ad opera dell'Archivio di Stato di Palermo, nel 1910<sup>79</sup>. Di tale archivio crispino era (e tuttora è) parte integrante un consistente gruppo di carte acquisite in epoca imprecisata dallo statista siciliano, carte a loro volta provenienti dall'archivio privato del più illustre tra i discepoli di Romagnosi, Carlo Cattaneo<sup>80</sup>. Ora, proprio le *Carte Cattaneo* del *Fondo Crispi* dell'Archivio di Stato di Palermo erano in grado di offrire una consistente serie di carte romagnosiane<sup>81</sup>, tra le quali – ed è ciò che conta ai fini del presente contributo – figuravano (e figurano) altri esemplari del *Progetto sostituito* e dei *Motivi*, presenti in redazioni di lavoro antecedenti a quella, apparentemente definitiva, conservata a Firenze<sup>82</sup>.

Gli archivi stavano svelando i loro segreti. Essi potevano ormai consegnare agli studiosi un quadro di fonti sufficientemente completo non solo per ricostruire con esattezza quanto accaduto nell'estate del 1806, ma anche – ed è forse ciò che più conta – per indagare sui contenuti del progetto penalistico romagnosiano. Sarà peraltro necessario attendere, come accennato in precedenza, gli anni Trenta del Novecento per constatare qualche significativa manifestazione di interesse, da parte dei cultori del pensiero giuridico-penale, nei confronti del *Progetto sostituito*.

<sup>79</sup> Cfr. *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*, 4 voll., Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1981-1994, III, 1986, p. 348. L'amministrazione archivistica acquista l'Archivio Crispi dalla principessa di Linguaglossa, figlia dello statista. Cfr. GAETANO INGRAITI, *La vicenda giudiziaria per l'archivio di Francesco Crispi, in La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni*, Palermo, Palumbo, 1977, pp. 1051-1066. Più in generale, sulle attuali collocazioni archivistiche del vasto complesso delle carte Crispi, conservate in gran parte a Roma presso l'Archivio Centrale dello Stato, cfr., anche per le opportune indicazioni bibliografiche, *Guida Generale*, cit., I, 1981, pp. 247-248.

<sup>80</sup> Si tratta per lo più dei materiali (comprendente molti opuscoli e ritagli di giornale) che Cattaneo aveva raccolto per pubblicarli nell'*Archivio Triennale*, del quale vennero dati alle stampe solo i tre primi volumi (CARLO CATTANEO, *Archivio Triennale delle cose d'Italia dall'avvenimento di Pio 9. all'abbandono di Venezia*, I-II, Capolago, Tipografia Elvetica, 1850-1851, III, Chieri, Tipografia Sociale, 1855). Cfr., in argomento, ARMANDO LODOLINI, *L'Archivio Triennale di Carlo Cattaneo*, in «Notizie degli Archivi di Stato», VIII (1948), pp. 79-91.

<sup>81</sup> Tali carte ricomprendono, accanto a manoscritti di opere filosofiche e civilistiche (queste ultime attribuite erroneamente a Romagnosi), una importante documentazione relativa alla redazione del Codice di Procedura Penale italico del 1807, e una ricca messe di materiali relativi ai lavori di codificazione penale svoltisi a Milano tra il 1806 e il 1810. Sul punto, rinviamo agli esiti delle ricerche svolte da Giovanni Chiodi.

<sup>82</sup> Ed accompagnati dalla minuta della lettera a Luosi del 26 agosto 1806 e da un fascicolo, incompleto, di *Considerazioni generali sul Progetto del Codice Penale pel Regno d'Italia*. Anche su questo testo rimandiamo allo studio condotto da Giovanni Chiodi.

## 6. *Gli anni Trenta del Novecento: Romagnosi 'positivista'*

Due sono, per la precisione, i momenti nel corso del Novecento durante i quali, nel quadro di una più generale attenzione nei confronti del Romagnosi penalista, i riflettori sembrano accendersi sul *Progetto sostituito*. E non a caso tali momenti coincidono con due importanti anniversari romagnosiani: il centenario della morte, caduto nel 1935, e il bicentenario della nascita, nel 1961.

Il primo anniversario è caratterizzato da un fiorire di studi consacrati ai più diversi aspetti della vita e dell'opera del filosofo emiliano. La bibliografia romagnosiana si arricchisce in quel torno di tempo di numerosissimi titoli, forse non tutti del medesimo valore<sup>83</sup>. Alcuni di questi contributi si occupano, con intenti prevalentemente filologici, dei manoscritti romagnosiani (e talora anche dei manoscritti del *Progetto sostituito*<sup>84</sup>). Altri intendono tracciare un profilo complessivo di Romagnosi penalista<sup>85</sup>. Peraltro, l'aspetto forse più inte-

<sup>83</sup> Ne dà conto LEVI, *Il centenario della morte di G.D. Romagnosi*, cit., *passim*, con un accenno, a p. 78, al *Progetto sostituito* e alle relative «stramberie sulla flagellazione» (*supra*, nota 42).

<sup>84</sup> L'esemplare rilegato conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze viene descritto da GIULIO ANDREA BELLONI, *Manoscritti romagnosiani nei pubblici archivi di Firenze e di Livorno*, in «Bollettino Storico Piacentino», XXIX (1934), pp. 179-182, in particolare pp. 179-180: «*Progetto sostituito di Codice penale* redatto dal R. nel 1806. Quando gli fu sottoposto per parere il Progetto ufficiale di quel Codice, egli, si sa, lo giudicò così severamente, da ritenerlo piuttosto da sostituirsi con altro – più italiano – Progetto, che emendabile. Donde il “Progetto sostituito”, da lui velocissimamente composto. Ne scrisse già Giov. Stef. Tempia ... Il ms. – che risulta pervenuto alla Biblioteca per acquisto, nel 1877, ed è segnato: II, IV, 189 – forma un bel volume legato in mezza pelle; consta di due parti, una di 117, l'altra di 85 pagine: Testo di legge proposto e “Motivi”; precede una lettera del R. al Ministro di Giustizia Luosi, datata da Parma il 26 ag. 1806». La lettera del 26 agosto a Luosi viene ripubblicata nel 1935 nella silloge di lettere romagnosiane curata da Stefano Fermi (*supra*, nota 75).

<sup>85</sup> Ci riferiamo in particolare a un testo pubblicato poco prima della scadenza dell'anniversario romagnosiano: GIUSEPPINO FERRUCCIO FALCHI, *Il pensiero penalistico di G. D. Romagnosi*, Padova, Zannoni, 1933. Se, come ora vedremo, a Romagnosi viene attribuito il ruolo di precursore del pensiero positivista, Falchi rivendica per il giurista di Salsomaggiore il ruolo di precursore anche di un'altra scuola penalistica, che si autodefinisce «umanista» (vi accenna LEVI, *Il centenario della morte di G. D. Romagnosi*, cit., p. 88). Di questa scuola «umanista» – non priva di punti di contatto con la «terza scuola» teorizzata da Emanuele Carnevale – si era autoproclamato fondatore il penalista siciliano Vincenzo Lanza, che all'inizio del secolo aveva pubblicato al riguardo un volume dal titolo *L'umanesimo nel diritto penale. Analisi psicologica della reazione penale*, Palermo, Reber, 1906. Falchi, autore fecondissimo, aveva da parte sua dato alle stampe un corposo lavoro intitolato *Sistema generale umanista del diritto penale*, Catania, Zuccarello e Izzi, 1928. Lo stesso Falchi ritorna sul ruolo di Romagnosi come precursore dell'indirizzo «umanista» in un contributo pubblicato nell'annata 1935 de «La Scuola Positiva» (annata sulla quale ci soffermeremo tra poco): GIUSEPPINO FERRUCCIO FALCHI, *Giandomenico Romagnosi*.

ressante di questo risveglio romagnosiano consiste – come abbiamo accennato nell'esordio del presente contributo – nell'operazione di appropriazione, se così si può dire, del pensiero penalistico romagnosiano da parte degli epigoni della Scuola Positiva. In questa operazione un ruolo centrale assume la pubblicazione, seguita appunto nell'annata 1935 de «La Scuola Positiva», di una raffica di scritti su Romagnosi<sup>86</sup>, alcuni dei quali esplicitamente finalizzati a tale scopo<sup>87</sup>.

*Dottrine romagnosiane e Scuola Penale Umanista*, in «La Scuola Positiva», N. S., XV (1935), I, pp. 193-200. Sull'avvicinarsi e sul mutare degli indirizzi del pensiero penalistico in Italia in età postunitaria (e sulla fondatezza delle tradizionali impostazioni storiografiche in materia) rinviamo ai numerosi contributi di MARIO SBRICCOLI e in particolare ai seguenti: *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal 'Programma' di Carrara al 'Trattato' di Manzini*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», II (1973), pp. 607-702; *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», III-IV (1974-75), 1, pp. 557-642; *Il diritto penale liberale. La "Rivista Penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVI (1987), pp. 105-183; *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di Aldo Schiavone, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232; *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia. Annali 14, Legge Diritto Giustizia*, a cura di Luciano Violante, Torino, Einaudi, 1998, pp. 485-551; *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII (1999), pp. 817-850. Cfr., inoltre: FLORIANA COLAO, *Le ideologie penalistiche tra Otto e Novecento*, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, a cura di Aldo Mazzacane, Napoli, Liguori, 1986, pp. 107-122; EAD., *Il delitto politico tra Otto e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano, Giuffrè, 1986, in particolare pp. 73-164 e 330-361 (a p. 355 indicazioni sulla «scuola umanista»); GUIDO NEPPI MODONA, *Diritto penale e positivismo*, in *Il positivismo e la cultura italiana*, a cura di Emilio R. Papa, Milano, Franco Angeli, 1985, pp. 47-61.

<sup>86</sup> ALESSANDRO LEVI, *Giandomenico Romagnosi. Il primo processo (Una pagina poco conosciuta della sua vita)*, in «La Scuola Positiva», N. S., XV (1935), I, pp. 108-121; GIUSEPPE GUARNERI, *Giandomenico Romagnosi. Uno straordinario seguace: Rosmini*, ivi, pp. 289-295; FABIO LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. Il processo del 1821*, ivi, pp. 296-313; GIULIO ANDREA BELLONI, *Giandomenico Romagnosi. Le inquisizioni poliziesche del 1814 e 1817*, ivi, pp. 413-424; FABIO LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. La sua collaborazione al codice di procedura penale del Regno Italico (1806-1814)*, ivi, pp. 459-476. La medesima annata de «La Scuola Positiva» è ricca anche di spigolature romagnosiane (ad esempio alle pp. 92, 94, 288).

<sup>87</sup> Oltre al citato contributo di Luzzatto sulla partecipazione di Romagnosi ai lavori di progettazione penalistica degli anni 1806-1810 (*supra*, nota 2), si veda in particolare CARLO UMBERTO DEL POZZO, *Giandomenico Romagnosi. Il concetto di «difesa sociale» in Romagnosi e nella scuola criminale positiva*, in «La Scuola Positiva», N. S., XV (1935), I, pp. 385-392 (lavoro, quest'ultimo, dedicato quasi esclusivamente a talune posizioni assunte da Romagnosi nella *Genesi del diritto penale*).

Tra questi scritti, il più rilevante – in particolare ai fini del presente discorso – resta proprio quello di Fabio Luzzatto segnalato in precedenza. In esso si mettono a frutto le nuove acquisizioni d'archivio provenienti dalle *Carte Cattaneo* del *Fondo Crispi* non solamente per tracciare la vicenda del *Progetto sostituito*, ma finalmente per delinearne – sebbene in modo frammentario e per segmenti – taluni contenuti, segnatamente attraverso la trascrizione di ampi stralci tratti appunto dai manoscritti palermitani dello stesso *Progetto* e, specialmente, dei *Motivi*<sup>88</sup>. Dalla lettura del *Progetto* – dotato di «mirabile ... ordine logico»<sup>89</sup> – e dei *Motivi* l'autore ritiene infatti di poter «ricavar[e] l'espressione del pensiero genuino del Romagnosi» in materia penale, in considerazione del fatto che in questa occasione il filosofo ha avuto l'«occasione di applicare alla legislazione i principi della *Genesi*», raffinati da una ulteriore maturazione intellettuale<sup>90</sup>. E – *ça va sans dire* – si tratta di un pensiero e di principi del tutto consoni a quelli sviluppati e sostenuti dai rappresentanti della Scuola Positiva.

Anche su questo punto ci sembra il caso di svolgere qualche breve riflessione.

Innanzitutto, è opportuno notare in via preliminare che ci troviamo di fronte a un autore – Romagnosi – dai molteplici interessi, la cui ricchissima produzione da un lato offre il destro ai più diversi giudizi, e dall'altro è stata indicata come precorritrice di teorie e posizioni non sempre coincidenti e a volte opposte<sup>91</sup>. Da tale punto di vista, risulta dunque indispensabile distinguere l'opera dello studioso dalle sue successive utilizzazioni, e cioè da quella

<sup>88</sup> Il secondo paragrafo dell'articolo in parola è interamente dedicato al *Progetto sostituito* e ai *Motivi*: LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. Suo soggiorno a Milano e sua collaborazione al Progetto di codice penale*, cit., II, *Il progetto sostituito*, pp. 395-405 (alle pp. 396-398 vi è anche una trascrizione della lettera di Romagnosi a Luosi del 26 agosto 1806). Le carte romagnosiane dell'archivio palermitano vengono messe a frutto dal medesimo autore anche per i suoi studi sulla redazione del codice Romagnosi: LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. La sua collaborazione al codice di procedura penale del Regno Italico*, cit., in particolare pp. 459, n. 1, 461 e nn. 2 e 3, 465 e n. 3, 466 e nn. 1 e 4, 467 e nn. 3 e 4.

<sup>89</sup> LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. Suo soggiorno a Milano e sua collaborazione al Progetto di codice penale*, cit., p. 398.

<sup>90</sup> *Ivi*, p. 399.

<sup>91</sup> Cfr., in via d'esempio, *supra*, nota 85. Aggiungiamo che nella letteratura romagnosiana sono reperibili le più disparate definizioni applicate al filosofo salsese, che di volta in volta è stato indicato come illuminista, sensista, positivista, liberale, aristocratico, radicale, precursore dell'idea di socialità, e così via. Cfr., al riguardo, ETTORE A. ALBERTONI, *La vita degli Stati e l'incivilimento dei popoli nel pensiero politico di Gian Domenico Romagnosi*, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 3-19.



che potrebbe essere definita come una posteriore 'vulgata romagnosiana'.

Detto questo, osserviamo come negli anni Trenta, in un momento ormai di crisi dell'indirizzo dottrinale cui appartengono (sono passati ormai molti anni sia dalla prolusione sassarese di Arturo Rocco<sup>92</sup> che da quella torinese di Vincenzo Manzini<sup>93</sup>, e la fine della ricreazione è dunque suonata da un bel pezzo<sup>94</sup>), gli epigoni della Scuola Positiva sembrano volgersi indietro e ricercare nel passato padri nobili e conferme, quasi a voler ritrovare nella storia ragioni e motivi ulteriori per rivendicare un primato o quantomeno una *auctoritas* ormai declinanti. Ed è quasi ovvio che, in tale contesto, venga sondato in profondità proprio il pensiero penalistico di Romagnosi, che partendo dall'affermazione dell'esistenza del diritto di difesa nello stato di natura e del diritto di punire nella società civile, si era sviluppato e precisato attorno al noto concetto della prevenzione generale legata alla funzione della pena. Aggiungiamo, *incidenter tantum*, come non sia certo privo di significato, al proposito, il quasi contemporaneo 'ripescaggio' che viene operato, negli anni Trenta, del pensiero e della figura non solo di Romagnosi, ma anche di Melchiorre Gioia. In effetti Gioia, come accennato in precedenza<sup>95</sup>, è assai vicino alle rigide posizioni romagnosiane (e alle scelte normative talora inquietanti che ne conseguono), e ne condivide appieno la teoria della spinta e controspinta criminosa (che sarà fatta propria, tra gli altri, da Carlo Cattaneo)<sup>96</sup>.

Fatte queste doverose osservazioni preliminari, ci possiamo ora domandare quali siano gli aspetti del pensiero penalistico romagnosiano che vengono maggiormente esaltati nel *milieu* tardo-positivista (e nel caso di specie nell'articolo di Fabio Luzzatto che, come abbiamo visto, si fonda su ampi riferimenti alla documentazione relativa al *Progetto sostituito*). In estrema sintesi, tali

<sup>92</sup> ARTURO ROCCO, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale* (Sassari, 15 gennaio 1910), in «Rivista di diritto e procedura penale», I (1910), I, pp. 497-521 e 560-582.

<sup>93</sup> VINCENZO MANZINI, *La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza e la malavita* (Torino, 22 novembre 1910), in «Rivista Penale», XXXVII (1911), 73, pp. 5-14. Sul ruolo prodromico svolto prima del 1910 da Manzini, cfr. GIORGIO ZORDAN, *Vincenzo Manzini: l'esperienza storiografica di un penalista*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanina*, a cura di Antonio Padoa Schioppa, Gigliola di Renzo Villata, Gian Paolo Massetto, 3 voll., Milano, Giuffrè, 2003, vol. I, pp. 2367-2404, in particolare pp. 2373-2375.

<sup>94</sup> Cfr. SBIRICOLI, *La penalistica civile*, cit., pp. 217-225, e *Caratteri originari*, cit., pp. 522-528.

<sup>95</sup> Cfr. *supra*, note 45-49 e testo corrispondente.

<sup>96</sup> Sul pensiero penalistico di Carlo Cattaneo si veda il contributo di Gian Paolo Massetto citato *supra*, nota 46.

aspetti possono essere ridotti ai seguenti quattro punti:

1) La presa di posizione che sostiene la netta *separazione tra diritto e morale* o, per usare le parole di Luzzatto, la «separazione della ragione giuridica dalla ragione morale»<sup>97</sup>. Si tratta del presupposto necessario per guardare al diritto penale innanzitutto come a una «tecnica sociale» e per affievolire, di conseguenza, il principio di responsabilità su cui si fondano le opposte posizioni dottrinali.

2) Lo sviluppo del tema della *difesa sociale* come «ragione prima» della pena in particolare e, più in generale, di tutto il diritto penale. Osserviamo al proposito – e Luzzatto puntualmente segnala la cosa – come Romagnosi scriva, nei *Motivi al Progetto sostituito*, che «niuna potestà in terra può aver diritto a recare un male al suo simile che per motivo di necessaria difesa; dunque ogni pena è essenzialmente difensiva o esemplare»<sup>98</sup>.

3) Lo sviluppo della *concezione general-preventiva della pena (ne peccetur)*, ovviamente collegata all'idea della spinta e della proporzionata contropinta criminosa<sup>99</sup>.

4) Infine – e probabilmente si tratta del punto di maggiore rilevanza – l'elaborazione del concetto di *misura di sicurezza*. Sembra entusiasmare il positivista degli Anni Trenta il fatto che Romagnosi utilizzi esattamente questa espressione («misura di sicurezza»), e che per di più affermi l'insussistenza, a ben guardare, di una separazione concettuale tra pena e misura di sicurezza<sup>100</sup>. Luzzatto sottolinea con forza, al proposito, come Romagnosi

<sup>97</sup> LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. Suo soggiorno a Milano e sua collaborazione al Progetto di codice penale*, cit., p. 398: «Grande valore ha il progetto sostituito (e anche più i motivi) per il richiamo frequente dei principii e la dimostrata necessità della loro applicazione. Vi si dimostra più volte nei vari casi, e non con le solite generiche affermazioni (ed è di grandissima importanza), la separazione della ragione giuridica dalla ragione morale. Ciò accade ad esempio, in primo luogo, a proposito della imputabilità e imputazione, e della punibilità delle azioni; ma ritorna anche per quanto riguarda i delitti in genere e in specie, e le pene».

<sup>98</sup> *Ivi*, p. 406. Luzzatto trae il passo dal manoscritto palermitano. Le stesse parole sono presenti anche nell'esemplare fiorentino dei *Motivi* (p. 14).

<sup>99</sup> *Ibidem*: «Il Romagnosi credeva all'efficacia della pena: alla pena proponeva lo scopo “ne peccetur”; e la riteneva necessaria anche per evitare la vendetta privata; riteneva che la misura dovesse essere quella necessaria e nulla più: la voleva afflittiva, della stessa natura del delitto (per ea quae peccant, per ea et puniuntur); la proporzionava alla spinta criminosa. La voleva piuttosto certa che troppo grave; la riteneva necessariamente più severa per i delitti contro la persona che per quelli contro la proprietà».

<sup>100</sup> *Ibidem*: «Ma un punto in cui al Romagnosi può assegnarsi con giusto giudizio il vanto di precursore è la materia delle *misure di sicurezza*. Veramente il Romagnosi non fa distinzione fra pene e misure di sicurezza».

scriva, nei *Motivi al Progetto Sostituito*, che «ogni pena è una misura di sicurezza per il futuro»<sup>101</sup>, e giunge alle seguenti conclusioni: «Anche dalla dottrina del Romagnosi, dunque, si darebbe ragione a quei seguaci della Scuola criminale Positiva, i quali, non solo vorrebbero un maggiore sviluppo delle così dette *misure di sicurezza*, ma le vorrebbero in sostituzione e non in aggiunta alle pene propriamente dette»<sup>102</sup>.

La complessiva considerazione dei punti testé elencati consente a Luzzatto di ritenere compiuta la missione: a Romagnosi – che, «antevedendo più moderne vedute», si è creato «nuovo titolo all'ammirazione e alla riconoscenza della posterità»<sup>103</sup> – vengono consegnati sul campo il titolo di «precursore»<sup>104</sup> e il diploma di positivista *ad honorem*. Sulle ali dell'entusiasmo, l'avvocato milanese non esita a celebrare anche l'«umanità» delle concezioni penalistiche romagnosiane<sup>105</sup>, naturalmente guardandosi bene dall'accennare anche solo indirettamente alla pena (e alla relativa macchina) del flagello<sup>106</sup>, alla commutazione aumentante delle pene, alla pena di morte per i minori, all'esacerbazione delle esecuzioni capitali, alle presunzioni *contra reum* e ad altri trascurabili particolari di analoga natura<sup>107</sup>.

Il passo seguente avrebbe dovuto essere quello di dare finalmente alle

<sup>101</sup> *Ibidem*. Anche in questo caso Luzzatto desume le parola dal manoscritto palermitano. Conforme è il testimone fiorentino dei *Motivi* (p. 14).

<sup>102</sup> LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. Suo soggiorno a Milano e sua collaborazione al Progetto di codice penale*, cit., pp. 406-407. Luzzatto non manca di segnalare, in via d'esempio, talune tra le forme di misura di sicurezza delineate da Romagnosi, citando in particolare l'assoggettamento alla sorveglianza della Polizia, il precetto di presentarsi e, più in generale, le misure per contrastare la pericolosità sociale degli «oziosi», dei vagabondi, dei membri di «associazioni malefiche», di coloro che sono dediti alla mendicizia. Si tratta peraltro di misure ben presenti già ai legislatori ottocenteschi, che sul punto da Romagnosi e dai positivisti non avevano nulla da imparare, come ci ha ben insegnato Mario Da Passano. Cfr., sul punto, MARIO DA PASSANO, *Il vagabondaggio nell'Italia dell'Ottocento*, in «Acta Histriae», 12 (2004), 1, Contributi dal Convegno Internazionale *Crimini senza vittime. La vittima nello scenario del processo penale* (Capodistria, 23-25 ottobre 2003), pp. 51-92.

<sup>103</sup> LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. Suo soggiorno a Milano e sua collaborazione al Progetto di codice penale*, cit., p. 412.

<sup>104</sup> Cfr. *supra*, nota 100.

<sup>105</sup> LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. Suo soggiorno a Milano e sua collaborazione al Progetto di codice penale*, cit., p. 409: «La umanità del Romagnosi ci sembra rivelarsi in quella sua considerazione ben diversa per i delitti contro le persone e per quelli contro la proprietà, nel senso della maggiore gravità di quelli».

<sup>106</sup> La cosa, come abbiamo visto, gli è bonariamente rimproverata da LEVI, *Il centenario*, cit., p. 78 (cfr. *supra*, nota 42).

<sup>107</sup> In ordine ai quali cfr. ISOTTON, *Il Progetto sostituito*, cit., pp. 124-125 e 128-130.

stampe – e dunque di rendere più facilmente fruibile – se non tutta la documentazione connessa, almeno il testo del *Progetto sostituito*. Luzzatto, come del resto aveva fatto a suo tempo Giovanni Stefano Tempia<sup>108</sup>, ne aveva forse l'intenzione<sup>109</sup>, ma anche in questo caso gli eventuali buoni propositi non hanno alcun seguito, e il *Progetto* rimane confinato negli scaffali dei due archivi fiorentino e palermitano, conservandosi testo di lontana, difficile e faticosa consultazione. Come dunque suole accadere, dopo la fiammata d'interesse degli anni Trenta il *Progetto sostituito* torna a dormire sonni tranquilli per un'altra consistente porzione del Novecento.

### 7. Un'occasione mancata

Il sonno dura un quarto di secolo<sup>110</sup> e, come accennato, viene brevemente interrotto nel 1961 grazie al bicentenario della nascita di Romagnosi. In quell'anno una nuova fiammata d'interesse per il filosofo emiliano porta alla pubblicazione di un certo numero di saggi e, in particolare, alla realizzazione di un impegnativo convegno di studi (che si svolge a Salsomaggiore dal 30 settembre al 3 ottobre)<sup>111</sup>, accompagnato (nel mese di ottobre) da una mostra di manoscritti romagnosiani organizzata presso la Biblioteca Palatina di Parma<sup>112</sup>.

Grazie ai curatori di questa mostra, per la prima volta il *Progetto sostituito* esce dagli archivi nei quali era stato confinato. Il manoscritto elegantemente rilegato conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze costituisce infatti

<sup>108</sup> Cfr. *supra*, nota 78 e testo corrispondente.

<sup>109</sup> Come par di capire dalla testimonianza offerta da LEVI, *Il centenario*, cit., p. 78. Lo stesso Luzzatto accenna all'opportunità che il *Progetto sostituito* sia «oggetto di più profondo studio»; basterebbe tra l'altro, osserva l'autore, «estrarre dal manoscritto, per ogni capo, lo svolgimento dottrinale, per ricavarne l'espressione del pensiero genuino del Romagnosi»: LUZZATTO, *Giandomenico Romagnosi. Suo soggiorno a Milano e sua collaborazione al Progetto di codice penale*, cit., p. 399.

<sup>110</sup> In questo periodo un breve cenno alla vicenda del *Progetto sostituito* è offerto solo da MELCHIORRE ROBERTI, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno 1796-1814*, 3 voll., Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1946-1947, II, p. 81.

<sup>111</sup> Cfr. «Studi Parmensi», X (1961), *Atti del Convegno di Studi in onore di Gian Domenico Romagnosi nel bicentenario della nascita (Salsomaggiore 1761 – Milano 1835)*, Salsomaggiore, 30 settembre – 3 ottobre 1961.

<sup>112</sup> Cfr. E[MILIO] N[ASALLI] R[OCCA], *Catalogo dei manoscritti esposta alla Mostra romagnosiana di Parma*, in «Studi Parmensi», X (1961), *Atti del Convegno in onore di Gian Domenico Romagnosi*, cit., pp. 531-535.

– o avrebbe dovuto costituire – uno dei pezzi forti dell'evento<sup>113</sup>. In realtà, la presenza del prezioso cimelio sembra passare quasi inosservata e non arriva comunque a suscitare, a quanto è dato di sapere, un concreto interesse, tale da indurre qualche studioso a cimentarsi di nuovo nell'argomento<sup>114</sup>.

L'anno del bicentenario romagnosiano si risolve dunque, almeno per quanto riguarda il *Progetto sostituito*, in un'occasione mancata. Del resto, anche gli esiti del contemporaneo appuntamento congressuale salsese non sembrano corrispondere alle ambizioni degli organizzatori. Salvo alcune rilevanti eccezioni, non poche tra le relazioni, spesso prive di apparato critico, hanno contenuti scarsamente originali e appaiono per lo più di taglio agiografico e celebrativo, finendo per perpetuare un po' stancamente gli stilemi dell'ormai consolidato mito di un Romagnosi che viene santificato come «benefattore dell'umanità» *tout court*<sup>115</sup>.

Una Sezione del Convegno e dei relativi Atti, la Seconda, è invero dedicata a *G. D. Romagnosi e il diritto penale*, ma nessuno dei contributi ivi presenti accenna al *Progetto sostituito*. In questi studi si guarda a Romagnosi quasi esclusivamente come all'autore della *Genesi* e all'anticipatore di (quasi tutte le) moderne dottrine penali<sup>116</sup>. In particolare, Giuseppe Guarneri ritorna sul dibattito, ormai un po' datato, relativo al Romagnosi – torna la magica parola – «precursore»<sup>117</sup>. L'autore sottolinea che il giurista salsese «vanta particolari

<sup>113</sup> Nel *Catalogo* citato alla nota precedente l'esemplare fiorentino del *Progetto sostituito* reca il numero 2 e viene descritto (a p. 531) nei termini seguenti: «G. D. ROMAGNOSI, *Progetto sostituito di Codice Penale redatto da G. D. R. il 1806*. [Precede una dedica (*sic*) o presentazione del R. forse (*sic*) al Luosi, datata da Parma il 26 agosto 1806]. Ms. autografo acquistato nel 1877. Cart. In 4°, legatura in mezza pelle, 2 cc. Bianche all'inizio + 4 cc. nn. Comprendenti la Dedica (*sic*) e l'Indice del Progetto sostituito + pp. n. 177, [Parte I: Progetto sostituito ... disposizioni generali] + 4 cc. nn. + pp. nn. 85 + 3 cc. Bianche, [Parte II: Motivi delle note marginali e del Progetto sostituito. Indice dei Motivi e delle note]. Biblioteca Naz.le Centrale – Firenze. Segn. II, IV, 189».

<sup>114</sup> Significativo appare il fatto che il contributo ufficialmente deputato a descrivere e commentare tale mostra (ANGELO CIAVARELLA, *Le tappe della vita di G. D. Romagnosi in una mostra di manoscritti e di edizioni*, in «Studi Parmensi», X (1961), *Atti del Convegno in onore di Gian Domenico Romagnosi*, cit., pp. 523-531) non accenni neppure di sfuggita alla presenza in essa del manoscritto del *Progetto sostituito*.

<sup>115</sup> SILVIO RANIERI, *G. D. Romagnosi criminologo*, in «Studi Parmensi», X (1961), *Atti del Convegno in onore di Gian Domenico Romagnosi*, cit., pp. 165-172, in particolare p. 172.

<sup>116</sup> Lo scritto di maggior rilievo è quello di PIETRO NUVOLONE, *Delitto e pena nel pensiero di G. D. Romagnosi*, in «Studi Parmensi», X (1961), *Atti del Convegno in onore di Gian Domenico Romagnosi*, cit., pp. 173-183. Si tratta di un contributo attento e puntuale, ma pur sempre circoscritto all'esame di alcuni punti nodali della *Genesi*.

<sup>117</sup> GIUSEPPE GUARNERI, *Attualità e fecondità del pensiero penalistico di G. D. Romagnosi*, in

titoli per essere considerato precursore» delle teorie positivistiche<sup>118</sup>, nota peraltro come Romagnosi «sia lontano dall'ammettere la negazione del libero arbitrio e una eliminazione della responsabilità morale», e approda dunque a una equanime e salomonica conclusione: «tutte le scuole di diritto penale riconoscono nel Romagnosi un loro precursore essendo la sua filosofia conciliativa e di giusto mezzo»<sup>119</sup>.

## 8. Dopo due secoli

Dal convegno e dalla mostra dell'ottobre 1961 sono passati cinquanta anni. In questo lungo periodo l'attenzione degli studiosi nei confronti di Romagnosi non è affatto scemata, e nuovi importanti studi sono intervenuti ad approfondire il suo pensiero e innanzitutto la sua decisiva dimensione di eclettico giurista, non solo interessato al diritto penale e processuale penale ma destinato a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e nella definizione di altre fondamentali articolazioni della scienza giuridica, dal diritto costituzionale al diritto amministrativo e al diritto delle acque. Si possono citare al riguardo, e senza alcuna pretesa di completezza, i lavori di Luca Mannori, di Ettore A. Albertoni, di Robertino Ghiringhelli, di Francesco Gentile e di molti altri studiosi. Anche al codice Romagnosi è stato infine riconosciuto il ruolo che gli spetta, e cioè quello di «codice capostipite» – come scrive Franco Cordero – nella vicenda della codificazione processuale penale della penisola<sup>120</sup>.

Ciò nonostante, a causa in primo luogo della scarsa conoscenza dei contenuti – dovuta anche alla mancanza di un'edizione che ne consentisse una più larga e condivisa fruibilità – il *Progetto sostituito* e i testi (altrettanto importanti, a cominciare dai *Motivi*) che lo corredano non hanno avuto modo fino ad oggi di trovare una chiara e definitiva collocazione né nel contesto storico della codificazione penale<sup>121</sup> né all'interno di una compiuta ricostruzione del-

«Studi Parmensi», X (1961), *Atti del Convegno in onore di Gian Domenico Romagnosi*, cit., pp. 143-163.

<sup>118</sup> *Ivi*, p. 155.

<sup>119</sup> *Ivi*, p. 160.

<sup>120</sup> FRANCO CORDERO, *Procedura penale*, Milano 1995<sup>3</sup>, p. 69.

<sup>121</sup> Talora, e per lo più incidentalmente, l'episodio relativo alla elaborazione del *Progetto sostituito* è stato richiamato nel corso di studi pubblicati in questi ultimi anni da autori (tra i quali figura l'estensore delle presenti note) che hanno inteso inserirlo nella più ampia vicenda della codificazione penale e processuale penale del primo Ottocento, appoggiandosi peraltro sulle fonti storiografiche disponibili, e in particolare sui testi di Tempia e di Luzzatto.

la trama dottrinale che si colloca alle spalle di tale esperienza. Ora fortunatamente le cose sembrano cambiare. Finalmente il testo è agevolmente disponibile<sup>122</sup>, mentre studi e ricerche già realizzati o in fase di elaborazione da parte sia di storici del diritto che di penalisti positivi consentono e consentiranno una migliore comprensione e una compiuta valutazione di questa *entité* tutt'altro che *négligeable* nella storia del pensiero penalistico moderno.

*Multa renascentur quae iam cecidere*, scriveva ottant'anni or sono Fabio Luzzatto, con sottinteso richiamo al *Progetto sostituito*<sup>123</sup>. *Multa renascentur quae iam cecidere*, ci permettiamo allora di ripetere oggi, nel chiudere il presente contributo e nel prendere atto con soddisfazione che, dopo due secoli, per il *Progetto sostituito* sembra venuto il momento di una sua definitiva e meditata collocazione nel quadro della moderna vicenda penalistica. Certo, la scoperta di taluni peculiari caratteri del *Progetto sostituito*, ai quali abbiamo più volte accennato, forse non ha particolarmente giovato al mito romagnosiano. Ma poiché il rammarico, come l'indignazione, non deve probabilmente costituire l'abito dello storico, il benevolo lettore vorrà forse perdonare l'autore di queste note, che non sa dissimulare di non essere particolarmente rammaricato del fatto che questo testo, che – comunque lo si voglia giudicare – rimane relevantissima testimonianza di un tentativo di pratica applicazione di idee e concetti indubbiamente centrali nell'evoluzione del pensiero giuridico-penale, si sia però conservato allo stato di personalissimo progetto, e non sia entrato a far parte delle concrete realizzazioni normative che hanno segnato la storia della codificazione penale in Italia.

<sup>122</sup> Ci riferiamo ancora una volta alla trascrizione curata da Roberto Isotton e alle attente pagine che la precedono. Cfr. *supra*, nota 3.

<sup>123</sup> *Supra*, nota 2.

